


**I CONTRATTI DI FORNITURE E
SERVIZI SOTTO SOGLIA E
L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA:
ESAME DELLE DIVERSE
METODOLOGIE DI AFFIDAMENTO**

Avv. Alberto Ponti
Milano, 7 e 8 Giugno 2010



ConsulEntilocali

Consulenza e *Formazione* per *Pubbliche*
Amministrazioni ed *Aziende*

MILANO, C.SO DI PORTA VITTORIA, N. 47 TEL. 02.36503807
TRIUGGIO, VIA VITT. EMANUELE, N. 39 TEL. 0362.970244

www.consulentilocali.it
info@consulentilocali.it

www.consulentilocali.it

- alberto.ponti@consulentilocali.it
- avv.albertoponti@alice.it

ESAME PROPEDEUTICO DI ALCUNI ISTITUTI

PRINCIPI DEL CODICE

- L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di:

- **ECONOMICITÀ**,
- **EFFICACIA**,
- **TEMPESTIVITÀ**
- **CORRETTEZZA**;

l'affidamento deve altresì rispettare i principi di:

- **LIBERA CONCORRENZA**,
- **PARITÀ DI TRATTAMENTO**,
- **NON DISCRIMINAZIONE**,
- **TRASPARENZA**,
- **PROPORZIONALITÀ**,
- **PUBBLICITÀ**

PRINCIPI DEL CODICE

- Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel **rispetto delle disposizioni sul PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO** di cui alla L. n. 241/90, e s.m.i.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'art. 1 si svolge nel **rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal CODICE CIVILE.**

- **IL
RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO**



Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Per ogni singolo intervento da realizzarsi **mediante un contratto pubblico**, le amministrazioni aggiudicatrici **NOMINANO**, ai sensi della L. n. 241/90, un responsabile del procedimento, **unico** per le fasi della **progettazione**, dell'**affidamento**, dell'**esecuzione**.
- Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, **ivi compresi gli affidamenti in economia**, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254 – Disciplina patrimoniale e finanziaria delle CCIAA

- **Art. 59. Responsabile del procedimento.**
- 1. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni, **è nominato dal segretario generale**. In assenza di competenze professionali adeguate alla natura o alla rilevanza del lavoro, è nominato un responsabile per i compiti tecnici con le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 7, mentre tutte le funzioni di carattere amministrativo, sono attribuite al dirigente dell'area economico-finanziaria.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal D.Lvo n. 494/1996 e dalle altre norme vigenti.
- Il responsabile del procedimento **deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.** Per le amministrazioni aggiudicatrici **deve essere un dipendente di ruolo.** In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio
- Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i **compiti di supporto** all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il nominativo del responsabile del procedimento è **indicato nel bando** o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
- Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della L. n. 241/90, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284)

- 1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singolo intervento sono eseguite sotto la **cura** e la **vigilanza** di un responsabile del procedimento, **nominato** dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di realizzare l'intervento ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 283, ove presente.
- 2. Il responsabile del procedimento **provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati** oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284)

- 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento **formula proposte** agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e **fornisce agli stessi dati e informazioni**:
 - a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 283;
 - b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
 - c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 284)

- 4. Il responsabile del procedimento è un **funzionario, anche di qualifica non dirigenziale**, dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.
- 6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, **nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali**.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285)

- 1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all'articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti compiti ed attività:
- a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività;
- b) proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
- c) coordinamento ovvero cura dell'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285)

- e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
- g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285)

- h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- i) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285)

- 2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 285)

- 3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
- 4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32 del codice ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'appaltatore delle maggiori somme dovute gli in base a quanto previsto dall'articolo 318 (riconoscimento all'appaltatore di somme per tardivo avvio del contratto)

Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza (art. 286)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell'intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nel precedente comma del presente articolo e nelle altre norme del regolamento

ALCUNE DEFINIZIONI

- Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice.
- Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata

ALCUNE DEFINIZIONI

- **“Gara informale o ufficiosa”** è il procedimento mediante il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto ma invita determinati operatori economici a proporre le offerte e, sulla base di criteri obiettivi predeterminati, individua l’aggiudicatario (definizione fornita dalla giurisprudenza)

ALCUNE DEFINIZIONI

- “Indagine di mercato” serve a conoscere il mercato, i potenziali contraenti, il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare

I RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- E' organo collegiale costituito da 7 membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri durano in carica 7 anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità è connotata da **indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa**.
- L'Autorità **vigila sui contratti pubblici**, anche di interesse regionale, **di lavori, servizi e forniture** nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e, segnatamente, **il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara**.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità:
 - a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la **regolarità delle procedure di affidamento**;
 - b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18 (ad es. commercio di armi, contratti segretati, contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
 - c) vigila affinché sia assicurata **l'economicità di esecuzione** dei contratti pubblici;
 - d) accerta che dall'esecuzione dei contratti **non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario**;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, **fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici**;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

- h. 1) alla [frequenza del ricorso a procedure non concorsuali](#);
- h. 2) alla [inadeguatezza della pubblicità degli atti](#);
- h. 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'art. 7;
- h. 4) alla [frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione](#);
- h. 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- h. 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
- l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

m) **vigila sul sistema di qualificazione**, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, c. 67, 3 periodo, della L. 23.12.2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, c. 67, L. 266/2005

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad **irrogare sanzioni pecuniarie**, le stesse, nei limiti edittali, sono **commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono**
- Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla **sanzione amministrativa pecuniaria** fino a **euro 25.822** se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a **euro 51.545** se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. **Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori e agli organismi di attestazione**

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Nell'ambito della propria attività **l'Autorità può:**
 - a) **richiedere** alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, **alle SOA** nonché ad ogni altra P.A. e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, **documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;**
 - b) **disporre ispezioni**, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
 - c) **disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;**
 - d) **avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza**, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le **sanzioni disciplinari** previste dai rispettivi ordinamenti. **Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.**
- Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, **se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.** Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici **derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.**

TASSA APPALTI

(delibera 15.2.2010)

- Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
 - a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

TASSA APPALTI

(delibera 15.2.2010)

- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
- I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. **La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio

TASSA APPALTI

(delibera 15.2.2010)

- Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **suddivise in più lotti**, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo **secondo l'importo totale posto a base di gara** ai sensi dell'art. 2, comma 1; **gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo**.
- Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

TASSA APPALTI

(delibera 15.2.2010)

- Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
- Il presente provvedimento **entra in vigore il 1° marzo 2010.** (dall'1 maggio 2010 n.d.s.)

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **1. Note generali**
- Le disposizioni di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", **indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.**

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- Sono **esclusi** dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del CIG le seguenti fattispecie:
- le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
- l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
- i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- Le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore per tutte le procedure avviate **a decorrere dal 1° maggio 2010.**
- Per **avvio della procedura** si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'Albo Pretorio

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **2. Modalità e termini di versamento della contribuzione**
- **2.1 Stazioni Appaltanti**
- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture **debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedano a registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it.**

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010.

- Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RSSA un numero identificativo univoco, denominato “**Numero gara**”, e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l’importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall’obbligo di richiesta del CIG (inferiori a € 20.000 per appalti di servizi e forniture e € 40.000 per appalti di lavori).
- **Successivamente** il RSSA dovrà provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura. **A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura. La stazione appaltante non è tenuta alla richiesta del CIG per lotti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per lotti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.**

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **La stazione appaltante è tenuta a riportare i ClG e, per tutte le procedure attivate a far data dal 1 maggio 2010, a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.**
- **Con cadenza quadrimestrale l'Autorità renderà disponibile, in apposita area riservata del "Servizio di Riscossione", un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "Numero gara" assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento.**

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- Non concorreranno alla determinazione del valore del contributo le procedure con importo complessivo a base di gara inferiore a 150.000 euro; l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.
- **La prima emissione del MAV è prevista entro il 15 settembre 2010 e riguarderà tutte le gare attivate nel periodo 1° maggio 2010-31 agosto 2010.** La stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza indicata nel bollettino MAV.
- Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con le modalità già in uso presso la stazione appaltante per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sportello bancario o postale. Si rimanda all'emanando manuale del "Servizio di Riscossione" per le modalità di iscrizione, stampa del bollettino MAV e verifica dei pagamenti effettuati.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010.

- Per eseguire il pagamento sarà quindi necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **Attenzione:** per tutte le procedure avviate **prima del 1 maggio 2010**, il pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti potrà essere eseguito esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) tramite: bollettino postale, bonifico bancario, postagiuro oppure mandato informatico. La **causale del versamento** deve riportare:
 - * il codice fiscale della stazione appaltante;
 - * il numero della gara assegnato dal sistema SIMOG.
- In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010.

- Ai fini dell'ammissione alla partecipazione degli operatori economici per le procedure avviate prima del 1 maggio 2010 e non ancora scadute a tale data, potranno essere accettate quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo sia le ricevute di pagamento previste dal vecchio sistema di Riscossione (bollettino di conto corrente postale ovvero ricevuta di pagamento on line) sia le ricevute di pagamento rilasciate dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **2.2 Operatori economici**
- Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall'art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, **entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.**
- **Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.**

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010.

- Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
 - a) online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.
- **A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.** La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010.

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **Attenzione:** per le sole procedure avviate **prima del 1 maggio 2010** il pagamento del contributo da parte degli operatori economici potrà essere eseguito **anche** mediante bollettino di conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare:
 - * il codice fiscale del partecipante
 - * il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
 - In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **2.3 Operatori economici esteri**
- Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **2.4 Società organismi di attestazione**
- Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La SOA deve indicare, quale causale del versamento, la dicitura "Contributo SOA" seguita dalla propria denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando l'apposito [modello di richiesta](#)

AVVISO 31.3.2010 Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ex art. 1, c. 67, della L. 23.12.2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati **in vigore dal 1 maggio 2010.**

- **3. Contatti**

- È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
- assistenza.riscossione@avcp.it
- per informazioni relative alle procedure di pagamento
- assistenza.simog@avcp.it
- per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fasi delle procedure di affidamento (art. 11)

Fasi delle procedure di affidamento

- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli **atti di programmazione** delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici **decretano o determinano di contrarre**, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- 3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000

A) CONTENUTO:

- FINE CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE CON IL CONTRATTO
- OGGETTO DEL CONTRATTO
- FORMA DEL CONTRATTO
- CLAUSOLE RITENUTE FONDAMENTALI
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000

B) COMPETENZA PER ADOZIONE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

Fasi delle procedure di affidamento

- 4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
- 5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
- 6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Fasi delle procedure di affidamento

- 7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
- 8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fasi delle procedure di affidamento

- 9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel **caso di lavori**, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel **caso di servizi e forniture**, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Fasi delle procedure di affidamento

- Nel **caso di servizi e forniture**, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fasi delle procedure di affidamento

- 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.
- 10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 **non** si applica nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.

Fasi delle procedure di affidamento

- 10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Fasi delle procedure di affidamento

- 11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
- 12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

Fasi delle procedure di affidamento

FORMA DEL CONTRATTO

- 13. Il contratto è stipulato mediante
 - atto pubblico notarile, o
 - forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
 - scrittura privata,
 - nonché in forma elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Salvo quanto espressamente previsto nel codice, **il diritto di accesso** agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, **è disciplinato dalla L. n. 241/90 e s.m.i.**

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Il diritto di accesso è **differito**:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Gli atti suddetti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
- L'inosservanza di quanto sopra comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- **Art. 326 codice penale**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 1 anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 2 anni.

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Sono **esclusi** il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 - c) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle **relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto**

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso

DPR 2.11.2005, n. 254

**Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di
commercio.**

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 38. Provveditorato.**
- 1. Il provveditorato cura:
 - a) gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti le gare, gli affidamenti a trattativa privata ed in economia;
 - b) gli adempimenti connessi alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti;
 - c) la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando al segretario generale i contratti in scadenza, con congruo anticipo rispetto al termine della scadenza medesima;
 - d) la gestione dei beni mobili ed immobili, comprese, per i beni immobili, la manutenzione e conservazione correnti;
 - e) l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici, con la tenuta dei relativi registri di carico e scarico;

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- *f)* gli ordinativi per la fornitura dei beni e dei servizi in economia secondo quanto disposto dal D.M. 3 dicembre 2004 del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004;
- *g)* la realizzazione dei lavori secondo quanto disposto dal D.M. 3 dicembre 2004 del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004;
- *h)* la tenuta dei libri degli inventari di beni mobili ed immobili secondo le modalità previste nell'articolo 39;
- *i)* la gestione del servizio di cassa interna ai sensi dell'articolo 43;
- *l)* la custodia delle somme e dei valori che pervengono alla camera di commercio effettuando, di norma giornalmente, il versamento all'istituto cassiere o sul conto corrente postale;
- *m)* la registrazione del movimento di numerario nel quale sono gestiti tutti i valori che comunque pervengono alla camera di commercio;
- *n)* il controllo dell'utilizzo degli autoveicoli camerali.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- TITOLO VII
- Forniture di beni e di servizi.
- **Art. 45. Forma del contratto.**
- 1. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti di diritto privato.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 46. Procedure per la scelta del contraente.**
- 1. Gli acquisti, le forniture, le locazioni ed i servizi sono effettuati nel rispetto delle normative comunitarie e delle altre norme vigenti in materia, a seguito di procedure aventi la forma dell'asta pubblica, da effettuare secondo le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato o della licitazione privata.
- 2. Sono altresì ammesse l'appalto-concorso, la trattativa privata ovvero le procedure in economia secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 56.
- 3. Le vendite e le permutate di beni mobili sono stipulati mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 47. La scelta del contratto.**
- 1. La scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente dell'area economico-finanziaria, sentito, ove necessario, il dirigente responsabile della spesa.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 48. Commissione per la congruità degli acquisti.**
- 1. È istituita dal segretario generale una commissione per esprimere il parere di congruità nelle forniture di beni congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si è proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con più imprese.
- 2. La commissione, nominata dal segretario generale, è composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed è integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti esterni.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 49. Licitazione privata.**
- 1. La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicità almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito.
- 2. Nella lettera di invito alla gara, è, inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale si procede all'aggiudicazione.
- 3. L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati.
- 4. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- 5. Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di aggiudicazione.
- 6. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento alla natura della licitazione.
- 7. La gara è dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
- 8. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del segretario generale.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 50. Criteri di aggiudicazione della licitazione privata.**
- 1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, se la fornitura dei beni e dei servizi che formano oggetto della licitazione debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso i criteri da applicare per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nei capitolati di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
- 2. Nei casi di cui alla lettera a), l'ente camerale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultano inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 51. Appalto-concorso.**
- 1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si ritiene conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di una particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle forniture dei beni e dei servizi.
- 2. Le persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.
- 3. Successivamente all'acquisizione delle offerte, è nominata dal segretario generale un'apposita commissione che, in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, formula la proposta di aggiudicazione.
- 4. Se nessuno dei progetti presentati risulta rispondente alle esigenze dell'ente camerale non si dà luogo alla aggiudicazione; la commissione può proporre di indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
- 5. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del segretario generale

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 52. Trattativa privata.**
- 1. La procedura della trattativa privata è consentita nell'ambito della disciplina generale vigente:
- a) nel caso in cui l'asta o la licitazione è andata deserta;
- b) nel caso di acquisto di beni, prestazione di servizi che una sola impresa può eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture e dei servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di gare per licitazione;
- d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati nei contratti originari e che sono resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione delle medesime forniture, a condizione che siano affidati alla stessa impresa contraente e che non possano essere separati dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, sono strettamente necessari per il completamento delle originarie forniture e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- e) nel caso di affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, in quanto il ricorso ad altri fornitori comporterebbe l'acquisto di prodotti differenti il cui impiego o la cui manutenzione creerebbe incompatibilità tecniche o difficoltà;
- f) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
- g) per l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi specialistici o di studio a società, organismi e strutture del sistema camerale.
- 2. Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata è preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a più imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa è valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
- 3. Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa è preceduta dal parere sulla congruità della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 53. Condizioni e clausole contrattuali.**
- 1. I contratti hanno termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. È fatto divieto del rinnovo tacito dei contratti.
- 2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
- 3. Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
- 4. I contratti stipulati con società commerciali contengono l'indicazione del rappresentante legale della società.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 54. Stipula e modalità di esecuzione dei contratti.**
- 1. Il contratto con imprese è stipulato in forma scritta o anche con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con sottoscrizione del dirigente competente.
- 2. A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad euro 20.000 oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee garanzie quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si può prescindere da tali garanzie se il soggetto contraente è di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Il contratto prevede, altresì, adeguate penalità per inadempienze o ritardi.
- 3. Il provveditorato conserva i contratti e provvede alla tenuta del relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione sociale o il nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la scadenza.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 55. Operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi.**
- 1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.
- 2. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.
- 3. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.
- 4. Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, ma che si ritiene possono essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- 5. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
- 6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto, se l'impresa non ha presenziato al collaudo, ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati; decorso inutilmente tale termine la camera di commercio ha facoltà di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, con le spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.
- 7. Il regolare collaudo non esonera l'impresa da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma sono in seguito accertati.

Estratto DPR 2.11.2005, n. 254

- **Art. 56. Forniture di beni e servizi in economia.**
- 1. La disciplina della fornitura dei beni e dei servizi in economia delle camere di commercio è disposta secondo i criteri di cui al D.M. 3 dicembre 2004 del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004

PROCEDURE DI GARA

LE RAGIONI OPERATIVE DELLE DIVERSE POSSIBILI SCELTE PROCEDIMENTALI

LE VARIABILI PER EFFETTUARE LA SCELTA DELLA PROCEDURA PIU' EFFICACE, POSSONO ESSERE INDIVIDUAUTE:

1) NELLA **MAGGIORE O MINORE DETERMINAZIONE TIPOLOGICA DEL PRODOTTO**: TANTO MAGGIORE E' L'INDIVIDUAZIONE CONCRETA DELL'OGGETTO DEL FUTURO CONTRATTO, TANTO MAGGIORE E' L'INTERESSE AD UTILIZZARE UNA PROCEDURA APERTA.

LE RAGIONI OPERATIVE DELLE DIVERSE POSSIBILI SCELTE PROCEDIMENTALI

2) NELLA **IMPORTANZA**, SUL PIANO FINANZIARIO E SU QUELLO FUNZIONALE, **DEL CONTRATTO NELL'ECONOMIA GENERALE DELLA GESTIONE**: IN TALI CASI PUO' ESSERE UTILE RICORRERE ALLA PROCEDURA RISTRETTA ONDE SELEZIONARE UN ARCO DI IMPRESE DI MAGGIORE AFFIDAMENTO.

LE RAGIONI OPERATIVE DELLE DIVERSE POSSIBILI SCELTE PROCEDIMENTALI

3) NELLA **NECESSITA' DI ACQUISIRE UN PRODOTTO (O SERVIZIO) REALIZZATO AD HOC**: QUI LA PROCEDURA RISTRETTA APPARE IL SISTEMA PIU' UTILE AD ASSICURARE UN BUON RISULTATO.

- *LA **LICITAZIONE** E' PIU' UTILE SE IL BENE APPARTIENE AD UNA TECNOLOGIA DI CARATTERE ORDINARIO.*

- *L'**APPALTO CONCONCORSO** E' PIU' INDICATO QUANDO E' NECESSARIO RICORRERE ALLE CAPACITA' PROGETTUALI DEL FORNITORE E QUANDO LE SINGOLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE DIVERSE POSSIBILI SOLUZIONI POSSONO DIPENDERE DALLE SCELTE PROGETTUALI E AZIENDALI DELL'OFFERENTE.*

LE RAGIONI OPERATIVE DELLE DIVERSE POSSIBILI SCELTE PROCEDIMENTALI

4) NELLA NECESSITA' DI ACQUISIRE PARTICOLARI GARANZIE, SERVIZI AGGIUNTIVI, OPZIONI AFTER MARKET, MIGLIORAMENTI ED AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI (UPGRADING): IN QUESTI CASI LA PROCEDURA RISTRETTA (EX APPALTO CONCORSO) E' QUELLA CHE CONSENTE MAGGIORI SPAZI DI VALUTAZIONE E DI DIALETTICA CON GLI OFFERENTI.

STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1) PROGRAMMAZIONE

- FASE DI CARATTERE ECONOMICO ORGANIZZATIVO VOLTA:
 - 1) ALLA RICOGNIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA' E DEI BISOGNI DELL'AMMINISTRAZIONE;
 - 2) ALLA STIMA E DETERMINAZIONE DEI BENI CHE PER NATURA, QUALITA' O UTILIZZO APPAIONO PIU' IDONEI;
 - 3) ALLA STIMA ED AL REPERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE.
- CARATTERIZZATA DA UN ALTO LIVELLO DI INFORMALITA' E DI DISCREZIONALITA'.

STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- CONSEGUENZE:

- NON CORRISPONDENZA TRA CIO' CHE SI E' ACQUISTATO (BENE O SERVIZIO) E QUELLO RICHIESTO E NECESSARIO;
- RIGIDITA' DI PRESTAZIONI RIPETITIVAMENTE FORNITE A FRONTE DI UN ANDAMENTO INVECE OSCILLANTE DEI BISOGNI CON CONSEGUENTI SPRECHI E DEFICIENZE;
- QUALITA' DEI BENI E SERVIZI SPESSO INADEGUATE, CON CONSEGUENTI SPRECHI E DEFICIENZE.

STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

2) INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

- FASE DI CARATTERE PRETTAMENTE GIURIDICO
- RELATIVA ALLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
- INIZIA CON LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- TERMINA CON LA STIPULA DEL CONTRATTO

STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

3) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- CONCERNE L'EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL PREZZO.
- I PUNTI PIU' CONTROVERSI SONO:
 - LA VERIFICA DI CONGRUITA' TECNICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE E LA LORO RIPSONDENZA AGLI STANDARD CONTRATTUALI.
 - IL RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.
- 2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
 - a) la sola esecuzione;
 - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le **procedure aperte, ristrette, negoziate**, **ovvero** il **dialogo competitivo**, di cui al codice.
- 2. Esse **aggiudicano i contratti mediante** procedura aperta o mediante procedura ristretta.
- 3. Alle **condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il **dialogo competitivo**.
- 4. Nei **casi e alle condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti **possono aggiudicare** i contratti pubblici mediante una **procedura negoziata, con o senza** pubblicazione del bando di gara.

Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- L'art. 28 della direttiva 2004/18, con norma riassuntiva, traccia il quadro delle procedure di affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti, l'utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.

PROCEDURA NEGOZIATA

Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2007 n. 5766

- La trattativa privata è sempre stata intesa, nel diritto italiano, come la contrattazione diretta, senza gara, tra una pubblica amministrazione e un privato.
- Il decreto legislativo 24 settembre 1992 n. 358, che recepisce direttive CEE in materia di appalti pubblici di forniture, all'articolo 9 elenca invece **la trattativa privata tra le procedure di scelta del contraente**, definendola al comma 2 come «procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto

Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2007 n. 5766

- La trattativa privata definita dai commi 2 e 3 è dunque pur sempre una procedura concorsuale, preceduta, in ogni caso, da un bando di gara, ed essa d'ora in poi si farà riferimento con l'espressione “procedura negoziata”.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez. I bis 24/4/2008 n. 3546: TASSATIVITA'

- Il ricorso alla trattativa privata, oggi definita procedura negoziata, è un criterio di selezione dei concorrenti di **tipo eccezionale** perché la necessità di tutelare i principi di **libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento** impongono il **generalizzato ricorso alle procedure aperte o ristrette e la procedura negoziata**, come si evince dallo stesso tenore testuale dell'art. 57, D. lgs. n. 163 del 2006, può essere utilizzata solo nei **casi specifici in cui la legge lo preveda espressamente.**

Tar Lazio, Roma I bis, 24.10.2008 n. 3546: TASSATIVITA'

- La trattativa privata ha natura eccezionale: le ipotesi previste dalla vigente legislazione hanno carattere **tassativo e sono inestensibili analogicamente**;
- Cfr. anche Corte di Giustizia Comunità Europee, II, 27 ottobre 2005 n. 187

Corte di Giustizia Europea sez. I 2/6/2005 n. C-394/02 MOTIVAZIONE **ONERE DELLA PROVA**

- 1. Le disposizioni di cui all'art. 20, n. 2, lett. c) e d), della direttiva 93/38, in quanto deroghe alle norme relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, **devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre l'onere della prova grava su colui che intende avvalersene**

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. II 31/1/2009 n. 173: OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

- E' consolidato il principio secondo il quale, costituendo la trattativa privata ipotesi del tutto eccezionale, la scelta della P.A. di procedere a trattativa privata che vada adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti specifici legali che di volta in volta la giustificano;
- Se, viceversa, l'amministrazione opta per la gara pubblica, non occorre addurre alcuna giustificazione, rientrando ciò nelle opzioni normali che l'ordinamento considera di per sé preferibili, anche quando si verifichino in astratto, i presupposti per aggiudicare l'affare mediante procedura negoziata

La responsabilità contabile: danno alla concorrenza (Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 14.7.06 n. 447).

- “Ritiene ... il Collegio la sussistenza di un addebito contabile a carico del convenuto, per l'assenza di un minimo confronto concorrenziale, fondante la scelta del contraente fornitore;
- oggi che i **principi basilari** in materia di **concorrenza** e libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 81 e ss. e 49 e ss. del Trattato CE si impongono al rispetto degli Stati membri **indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche**”

La responsabilità contabile: danno alla concorrenza (Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 14.7.06 n. 447).

- La necessità del rispetto delle regole di **evidenza pubblica** è, per ciò stesso, da intendere quale **regola generale**, come confermato sia dalla Corte di Giustizia della Unione Europea.
- La violazione dei principi dell'evidenza pubblica provoca un "danno alla concorrenza" in quanto:
 - **tutti gli operatori di diritto** e massimamente gli organi giurisdizionali debbano **contribuire ad invertere nella prassi amministrativa i principi dell'ordinamento** comunitario ai quali esso si ispira e che costituiscono **principi dell'ordinamento nazionale**, secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.1 della legge **n. 241/1990**, come attualmente modificato dall'art.1 della legge 11.2.2005, n. 15;
 - nell'ordinamento nazionale, la normativa in tema di evidenza pubblica, nata al fine di **favorire l'economicità dell'azione amministrativa** ed evitare sprechi e danni all'erario pubblico, ha finito con il divenire *modus agendi* tipico della pubblica amministrazione, in quanto modalità procedimentale idonea a garantire il perseguimento non solo dei fini di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, **ma altresì di quelli di legalità, trasparenza e responsabilità amministrativa**

Il convenuto – che ha prodotto danno alla concorrenza –
è stato condannato a rispondere,
a titolo personale,
delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati,

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono **irregolari** ovvero **inammissibili**, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata **non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto**. Le stazioni appaltanti possono **omettere la pubblicazione del bando di gara** se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. **Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

*b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi (**ABROGATO**);*

*c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella cat. 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta (**ABROGATO**);*

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti **negozano** con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa).
- 3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la **parità di trattamento** tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
- 4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la **procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare** applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- La direttiva comunitaria distingue procedura negoziata previo bando e procedura negoziata senza bando. Tale soluzione era seguita anche nelle precedenti direttive.
- Il legislatore nazionale ha recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi.
- Invece, per gli appalti di lavori, l'art. 24, L. n. 109/1994, ha disciplinato la trattativa privata in termini molto più ristrettivi.
- Si opta per l'integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell'art. 24, L. n. 109/1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.
- Nell'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 30 della direttiva 2004/18, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, **dandone conto con adeguata motivazione** nella delibera o determina a contrarre.
- 2. Nei contratti pubblici relativi a **lavori, forniture, servizi**, la procedura è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. **Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.** Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. **Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando **l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili** per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. **Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 3. Nei contratti pubblici relativi a **forniture**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 4. Nei contratti pubblici relativi a **servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un **concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 5. Nei contratti pubblici relativi a **lavori** e negli **appalti pubblici relativi a servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano **conformi a un progetto di base** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto **aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta**; in questa ipotesi **la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28.**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel **rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona** almeno **tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
- 7. **E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.**

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- 2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste.
- 3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65.
- 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 5. I bandi sono **pubblicati**:
 - sulla G.U.R.I. – serie speciale contratti pubblici,
 - sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste (*profilo committente e sito ministero e Osservatorio*), e
 - nell'albo della stazione appaltante.

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, c. 15 (*forme ulteriori di pubblicità*) nonché comma 7, terzo periodo

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli artt. 70, c. 1 e c. 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli artt. 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
 - a) nelle **procedure aperte**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. non può essere inferiore a **15 giorni**;
 - b) nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a **7 giorni**;

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- c) nelle **procedure ristrette**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a **10 giorni**;
- d) nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del c. 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **10 giorni** dalla data di invio dell'invito;
- e) nelle **procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione**, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a **10 giorni** e comunque mai a meno di **7 giorni**, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a **10 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a **5 giorni**.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 87, c. 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, c. 3 (**ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ANOMALIA DELL'OFFERTA**)

Acquisizioni sotto soglia

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia (Art. 326)

- 1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell'articolo 124 del codice.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Acquisizioni sotto soglia

Requisiti (Art. 327)

- 1. Gli operatori economici **devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale** previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.
- 2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei **requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale** necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.

Acquisizioni sotto soglia

Mercato elettronico (Art. 328)

- 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico di cui al presente articolo realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del codice.
- 2. **Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica**, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Acquisizioni sotto soglia

Mercato elettronico (Art. 328)

- 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

Acquisizioni sotto soglia

Mercato elettronico (Art. 328)

- d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
- e) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

Acquisizioni sotto soglia

Mercato elettronico (Art. 328)

- 4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di **beni e servizi sotto soglia**:
- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
- Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.

Acquisizioni sotto soglia

Mercato elettronico (Art. 341)

- 5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.
- 6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché delle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia di firma elettronica e documentazione amministrativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del e s.m.i. e, in particolare, all'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10.
- 3. Nell'**amministrazione diretta** le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
- 4. Il **cottimo fiduciario è una procedura negoziata** in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 5. I **lavori in economia** sono ammessi per importi non superiori a 200.000 €. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.
- 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
- 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante **cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento**, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla **base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante**. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 9. Le **forniture e i servizi in economia** sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, c. 1, lett. a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, c. 1, lett. b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.
- 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'**OGGETTO** e ai **LIMITI DI IMPORTO** delle singole voci di spesa, **preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante**, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- Il ricorso all'acquisizione in economia è **altresì** consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 13. **Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.**
- 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento

COTTIMO NELLE FORNITURE E SERVIZI

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

A) INDIVIDUARE PREVIAMENTE CON PROVVEDIMENTO OGGETTO E LIMITI DI IMPORTO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA

B) LIMITE DI APPLICAZIONE: PER ENTI LOCALI LIMITE MAX 211.000 EURO

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

C) AMMINISTRAZIONE DIRETTA: LE ACQUISIZIONI SONO EFFETTUATE CON MATERIALI E MEZZI PROPRI O APPOSITAMENTE NOLEGGIATI E CON PERSONALE PROPRIO

D) COTTIMO FIDUCIARIO: E' UNA PROCEDURA NEGOZIATA IN CUI LE ACQUISIZIONI AVVENGONO MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI.

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- RICHIEDERE ALMENO 5 PREVENTIVI
- NO PLURALITA' DI PREVENTIVI PER:
 - NOTA SPECIALITA' DEL BENE O SERVIZIO DA ACQUISIRE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE O DI MERCATO
 - IMPORTO DELLA SPESA INFERIORE A 20.000 EURO (esclusa IVA). TALE IMPORTO E' ELEVATO A 40.000 EURO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CONNESSI AD IMPELLENTI ED IMPREVEDIBILI ESIGENZE DI ORDINE PUBBLICO

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- **CONTENUTO LETTERA D'INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO**
 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
 - EVENTUALI GARANZIE
 - CARATTERISTICHE TECNICHE
 - QUALITA' E MODALITA' ESECUZIONE
 - PREZZI
 - MODALITA' DI PAGAMENTO
 - DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTARSI A CONDIZIONI E PENALITA' PREVISTE E DI UNIFORMARSI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA
- **MODALITA' DI CONCLUSIONE:**
SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE O
APPOSITA LETTERA

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

E) VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

- COLLAUDO O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ENTRO 20 GIORNI DALLA ACQUISIZIONE (NON NECESSARIE PER SPESE DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 EURO)
- COLLAUDO A CURA DI PERSONALE NOMINATO DAL DIRIGENTE CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BENE O SERVIZIO

LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

F) PAGAMENTI

- ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE OVVERO, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE
- POSSIBILITA' DI PAGARE CON APERTURE DI CREDITO EMESSE A FAVORE DI FUNZIONARI DELEGATI EX ART. 56 E SS RD N. 2440/1923 E ART. 9 DPR N. 367/1994

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia (Art. 329)

- 1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
(Art. 330)

- 1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, **le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate nelle norme regolamentari di attuazione emanate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice**

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Pubblicità e comunicazioni (Art. 331)

- 1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi **non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124** del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
- 2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel **rispetto del principio della massima trasparenza**, **contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici**. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 è soggetto ad **avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente**

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Affidamenti in economia (Art. 332)

- 1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici** di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328.
- 2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. **Ai fini della permanenza nei detti elenchi, la stazione appaltante valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.**

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Affidamenti in economia (Art. 332)

- 3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e **sono periodicamente aggiornati**, con cadenza almeno annuale in conformità ai criteri e con le modalità previste dal regolamento di ciascuna stazione appaltante.
- 4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di **elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti**

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
(Art. 333)

- 1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (Art. 334)

- 1. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la **lettera d'invito riporta**:
 - - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - - le garanzie richieste al contraente;
 - - il termine di presentazione delle offerte;
 - - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - - il criterio di aggiudicazione prescelto;

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (Art. 334)

- - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- - la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- - l'indicazione dei termini di pagamento;
- - i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (Art. 334)

- 2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
(Art. 335)

- 1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, **la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente**, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
- 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Congruità dei prezzi (Art. 336)

- 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
- 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, ai fini dell'accertamento di cui al comma che precede, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Termini di pagamento (Art. 337)

- 1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Acquisizione di servizi e forniture in economia

Procedure contabili (Art. 338)

- 1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367

DM 3 dicembre 2004

**Disciplina delle procedure in economia
delle camere di commercio, per
l'acquisto di beni e servizi**

Estratto DM 3 dicembre 2004

- **Articolo 1 Acquisizione di beni e di servizi in economia.**
- 1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come di seguito riportate, necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale della camera di commercio, che non superano singolarmente la somma di €200.000, oltre IVA:
- **a) beni:**
 - 1) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili ed arredi;
 - 2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;
 - 3) medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;
 - 4) divise da lavoro;
 - 5) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici;
 - 6) programmi informatici;

Estratto DM 3 dicembre 2004

- **b) servizi:**

- 1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;
- 2) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione;
- 3) manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili e arredi;
- 4) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e guardania;
- 5) telefonia fissa e mobile e altre utenze;
- 6) spese connesse all'espletamento di corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;
- 7) servizio buoni-pasto;
- 8) polizze di assicurazione;
- 9) servizi fotografici;
- 10) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento degli uffici;
- 11) traduzioni e interpretariato;
- 12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- 13) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- 14) studi, ricerche e prestazioni professionali.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- 2. L'acquisto di forniture di beni e di servizi in economia è altresì consentito:
- a) per provviste e prestazioni quando è stabilito che devono essere eseguiti in danno dell'appaltatore;
- b) nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- c) nelle misure strettamente necessarie, nei contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) per eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, cose, nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- **Articolo 2 Procedure e modalità.**
- 1. L'acquisizione in economia avviene con la procedura:
 - a) dell'amministrazione diretta;
 - b) del cottimo fiduciario;
 - c) del sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
- 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre intervento di impresa esterna, in quanto effettuati, a cura del provveditorato, con impiego di materiale e mezzi di proprietà o appositamente noleggiati.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- 3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna.
- 4. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i servizi, le forniture e gli acquisti per i quali si rende necessario od opportuno affidare l'esecuzione a persone od imprese riconosciute idonee.
- 5. I preventivi sono richiesti ad almeno **tre persone o imprese per importi sino a € 50.000 oltre IVA (???)** e ad almeno cinque per importi superiori.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- 6. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento e sono conservati agli atti.
- 7. I preventivi sono richiesti anche sulla base di specifiche tecniche predisposte dalla camera di commercio.
- 8. È consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialità della fornitura o del servizio, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera gli € 20.000 oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- **Articolo 3 L'ordinazione di beni e di servizi in economia.**
- 1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente dell'area economico-finanziaria con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore.
- 2. L'ordinativo è redatto in duplice copia una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.
- 3. L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o del servizio da eseguire, la quantità, il prezzo e ogni altra modalità di esecuzione della fornitura, nonché le forme di pagamento, oltre alle penali in caso di inadempimento parziale o totale.
- 4. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
- 5. È vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- **Articolo 4 Le operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi.**
- 1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.
- 2. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.
- 3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a € 20.000 oltre IVA, relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, è consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con separata dichiarazione.
- 4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.

Estratto DM 3 dicembre 2004

- 5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e che sono posti nelle condizioni prescritte, a seguito di limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
- 6. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
- 7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se l'impresa non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.
- 8. Gli eventuali difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa da responsabilità.

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

- ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE
- TIPOLOGIE:
 - APERTO
 - CONGELATO
 - CHIUSO
 - PERPETUO CON AGGIORNAMENTO
- PROCEDURA DI CREAZIONE
- REQUISITI PER ISCRIZIONE
- MODALITA' DI UTILIZZO (SORTEGGIO, A ROTAZIONE ECC.)
- CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- PERIODO DI CANCELLAZIONE

ALTRE FORME DI SEMPLIFICAZIONE NEGLI ACQUISTI

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da **centrali di committenza** (Art. 33)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del codice.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art. 32, lett. b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33)

- La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33)

- L'"**accordo quadro**" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

Accordi quadro (art. 59)

- 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale
- 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

Accordi quadro (art. 59)

- 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
- 4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Accordi quadro (art. 59)

- 5. Quando un accordo quadro è concluso **con più operatori economici**, il numero di questi deve essere **almeno pari a tre**, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
- 6. **Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.**
- 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene **l'ordine di priorità**, privilegiando **il criterio della rotazione**, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

Accordi quadro (art. 59)

- 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, **qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni**, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
 - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Accordi quadro (art. 59)

- 9. La durata di un accordo quadro **non può superare i 4 anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
- 10. Le stazioni appaltanti **non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.**

Accordi quadro

- L'**accordo quadro** è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Accordi quadro

- L'art. 59 recepisce l'istituto dell'accordo quadro introdotto dall'art. 32 della direttiva 2004/18 e in passato previsto solo nei settori speciali.
- La principale differenza rispetto all'istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell'accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l'affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell'accordo.
- L'articolo recepisce la norma comunitaria con l'unica particolarità costituita dall'obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell'accordo (comma 7).
- Per i lavori il recepimento dell'accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel regolamento (il vigente d.P.R. n. 554/1999 contempla i contratti aperti).

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
- 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
- 3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'onori.
- 5, Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'art. 77, commi 5 e 6.

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
 - a) pubblicano un **bando di gara** indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
 - c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
- 7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
- 9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
- 10. **Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale.** Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un **bando di gara semplificato** e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
- 12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.

Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare **quattro anni**, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
- 14. Le stazioni appaltanti **non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.**
- 15. **Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo**

AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)

- SI APPLICANO L'ART. 5 DELLA L. N. 381/91 (OVE SI DISTINGUE TRA BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA E SOPRASOGLIA) E LE NORMATIVE REGIONALI
- L'ART. 5, C. 1 PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, DIVERSI DA QUELLI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI, PREVEDE LA POSSIBILITA' DI STIPULARE CONVENZIONI CON LE COOP. ANCHE IN DEROGA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DELLA P.A.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)

- LE CONVENZIONI DEVONO ESSERE FINALIZZATE A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE (ad es. pulizie, facchinaggio, manutenzione verde pubblico, traslochi ecc.)
- LE CONVENZIONI NON DEVONO ESSERE IL SISTEMA PER ELUDERE LA NORMATIVA SUGLI APPALTI

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)

- L'ART. 5, C. 4 L. N. 381/91 PER BENI E SERVIZI SOPRASOGGLIA PREVEDE CHE NEI BANDI E CAPITOLATI SI POSSANO INSERIRE, FRA LE CONDIZIONI DI ESECUZIONE, L'OBLIGO DI ESEGUIRE IL CONTRATTO CON L'IMPIEGO DI PERSONE SVANTAGGIATE E CON L'ADOZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI RECUPERO E INSERIMENTO LAVORATIVO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)

- MENTRE NEL CASO DI CUI AL C. 1 LA COOPERATIVA PUO' ESSERE SCELTA IN MODO FIDUCIARIO (la scelta è dell'organo esecutivo; è comunque sempre opportuna una gara tra le coop.), NEL CASO DI CUI AL C. 4 SI DEVE FARE LA GARA ATTRIBUENDO UN CERTO PUNTEGGIO A CHI SI AVVALE DI PERSONE SVANTAGGIATE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)

- E' OPPORTUNO SOTTOPORRE LA STIPULA DELLA CONVENZIONE A CONDIZIONE CHE VENGA EFFETTIVAMENTE ASSUNTE LE PERSONE SVANTAGGIATE
- A TAL FINE E' POSSIBILE SIGLARE UN ACCORDO TRA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE E COOPERATIVA

GLI APPALTI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIB

CONTRATTI **ESCLUSI** IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

- Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16)
- Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (art. 17)
- Contratti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 18)
- Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (art. 22)
- Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus (art. 23)
- Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 24)
- Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25)
- Contratti di sponsorizzazione (art. 26)

Contratti di servizi esclusi (art. 19)

- Il codice **non** si applica ai contratti pubblici:
 - a) aventi per oggetto **l'acquisto o la locazione**, quali che siano le relative modalità finanziarie, **di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni**; **tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice**;
 - b) aventi per oggetto **l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione**;
 - c) concernenti i **servizi d'arbitrato e di conciliazione**;

Contratti di servizi esclusi (art. 19)

- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
- Il codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20)

- L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'**allegato II B** è disciplinata **esclusivamente**
- dall'art. 68 (specifiche tecniche),
- dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento),
- dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
- Gli appalti di servizi elencati nell'**allegato II A** **sono soggetti alle disposizioni del codice.**

Alcuni servizi di cui all'allegato II A

- 1) Servizi di manutenzione e riparazione
- 2) Servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere con esclusione del trasporto di posta
- 6) Servizi finanziari: a) servizi assicurativi; b) servizi bancari e finanziari
- 7) Servizi informatici ed affini
- 8) Servizi di ricerca e di sviluppo
- 9) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
- 10) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
- 11) Servizi di consulenza gestionale e affini
- 12) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica
- 13) Servizi pubblicitari
- 14) Servizi di pulizia edifici e gestione delle proprietà immobiliari
- 15) Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

I servizi di cui all'allegato II B

- 17) Servizi alberghieri e di ristorazione;
- 18) Servizi di trasporto per ferrovia;
- 19) Servizi di trasporto per via d'acqua;
- 20) Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- 21) Servizi legali;
- 22) Servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi contratti di lavoro)
- 23) Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati,
- 24) Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
- 25) Servizi sanitari e sociali
- 26) Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- 27) Altri servizi

68. *Specifiche tecniche.*

- 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniquale volta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.

68. *Specifiche tecniche*

- 2. Le specifiche tecniche devono:
 - consentire **pari accesso agli offerenti**
 - e **non** devono comportare la creazione di **ostacoli ingiustificati** all'apertura dei contratti pubblici **alla concorrenza**.

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate:

- specifiche tecniche
dell'allegato VIII
- prestazioni o di requisiti
funzionali;
- Etichettature;

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate: specifiche tecniche dell'allegato VIII)

- 3. **Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie**, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in **ordine di preferenza**:
 - alle norme nazionali che recepiscono norme europee;
 - alle omologazioni tecniche europee,
 - alle specifiche tecniche comuni,
 - alle norme internazionali,
 - ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti.

A

Ciascun riferimento contiene la menzione << **equivalente** >>

68. *Specifiche tecniche*

(come devono essere formulate:

in termini di prestazioni o requisiti funzionali)

- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
- d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche (MISTO)

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate)

- 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare **riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a)**, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se **nella propria offerta l'offerente prova** in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che **le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate)

- 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
- 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate)

- 7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di **definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali**, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

68. *Specifiche tecniche* (come devono essere formulate

- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta **l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente** dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, **che** il lavoro, **il prodotto o il servizio conforme alla norma** ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.



68. *Specifiche tecniche*

(come devono essere formulate:

in termini di prestazioni o requisiti funzionali

- 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle **ecoetichettature europee** (multi)nazionali o da qualsiasi altra **ecoetichettatura**, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
 - c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
 - d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

68. *Specifiche tecniche*

(come devono essere formulate:

in termini di prestazioni o requisiti funzionali

- 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di **ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri**; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
- 11. Per <<organismi riconosciuti>> ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
- 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

68. *Specifiche tecniche (cosa non devono menzionare)*

- 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche **non possono menzionare:**
 - una fabbricazione o provenienza determinata;
 - o un procedimento particolare
 - un marchio, a un brevetto o a un tipo,
 - a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
 - **Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale,** nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione <<o equivalente>>.

65. *Avviso sui risultati della procedura di affidamento.*

- 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

65. *Avviso sui risultati della procedura di affidamento*

- 4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati **nell'allegato II B**, le stazioni appaltanti **indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.**
- 5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, **le informazioni di cui all'allegato X A**, e ogni **altra informazione ritenuta utile**, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

65. *Avviso sui risultati della procedura di affidamento*

- 6. **Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto** o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere **omesse** qualora la loro divulgazione:
 - ostacoli l'applicazione della legge,
 - sia contraria all'interesse pubblico,
 - pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati
 - possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (art. 65)

- 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2. **Procedura di aggiudicazione prescelta**; nel caso di procedura negoziata **non** preceduta da pubblicazione di un **bando** di gara, **motivazione del ricorso a tale procedura**.
- 3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
- **Appalti pubblici di servizi**: **categoria del servizio e sua descrizione**; numero di riferimento della **nomenclatura**; **quantità** di servizi oggetto della commessa.
- 4. **Data di aggiudicazione dell'appalto**.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (art. 65)

- 5. **Criteri di aggiudicazione** dell'appalto.
- 6. **Numero di offerte ricevute.**
- 7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.**
- 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
- 9. **Valore dell'offerta** (o delle offerte) cui è stato **aggiudicato l'appalto** o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (art. 65)

- 10. Se del caso, **valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.**
- 11. **Data di pubblicazione del bando** di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X.
- 12. **Data d'invio del presente avviso.**
- 13. **Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso** e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai **termini per l'introduzione di ricorsi** o, se del caso, **nome, indirizzo, numero di telefono e di fax**, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono **richiedere tali informazioni.**

Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 21)

- Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente **all'articolo 20, comma 1** se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A

Principi relativi ai contratti esclusi (art. 27)

- L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, **esclusi, in tutto o in parte**, dall'applicazione del presente codice, avviene nel **rispetto dei principi di**
- economicità,
- efficacia,
- imparzialità,
- parità di trattamento,
- trasparenza,
- proporzionalità.
- L'affidamento **DEVE** essere preceduto da invito ad **almeno 5 concorrenti**, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Principi relativi ai contratti esclusi (art. 27)

- Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4 (economicità, rispetto L. 241/90, rispetto norme codice civile).
- Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'art. 118

Principi relativi ai contratti esclusi (art. 27)

- La previsione del terzo comma, in tema di subappalto, si è resa necessaria perché il subappalto è stato finora disciplinato dall'art. 18, L. n. 55/1990, che ha una portata più ampia rispetto alle direttive appalti, riferendosi a tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, non solo quelli soggetti alle regole di evidenza pubblica. La trasposizione dell'art. 18, L. n. 55/1990 nel presente codice, poteva far sorgere il dubbio che la disciplina del subappalto riguardasse solo i contratti soggetti alla disciplina del codice, e non anche i contratti esclusi. Nei contratti esclusi si deve lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di vietare o consentire il subappalto (v. p. es. appalti segretati). Se il subappalto viene ammesso, deve soggiacere ai principi di ordine pubblico codificati dall'art. 18, L. n. 55/1990.

**Comunicazione interpretativa della
Commissione relativa al diritto
comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo
parzialmente disciplinate dalle direttive
appalti pubblici 23.6.2006
(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)**

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

• INTRODUZIONE

- La Comunità europea ha adottato di recente nuove direttive relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Esse prevedono regole dettagliate volte ad assicurare procedure di gara concorrenziali a livello della UE.
- Tuttavia le direttive "appalti pubblici" non si applicano a tutti gli appalti pubblici. Esiste tuttora una vasta gamma di appalti che non sono coperti o sono coperti solo in parte da tali direttive, ad esempio
 - gli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive "appalti pubblici";
 - gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE, il cui importo supera le soglie per l'applicazione di tali direttive.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- I predetti appalti rappresentano un'importante opportunità per le imprese del mercato interno, in particolare per le PMI e per le imprese "start-up". Inoltre, metodi di aggiudicazione aperti e concorrenziali aiutano le amministrazioni pubbliche ad attirare, per tali appalti, una gamma più ampia di potenziali offerenti e a beneficiare di offerte più vantaggiose. Assicurare un uso il più efficiente possibile del denaro pubblico è di particolare importanza dati i problemi di bilancio esistenti in molti Stati membri. **Non si dovrebbe inoltre dimenticare che è dimostrato che procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti prevengono la corruzione e i favoritismi.**
- E tuttavia tali appalti sono tuttora aggiudicati, in molti casi, direttamente a fornitori locali senza alcuna concorrenza. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni del trattato CE relative al mercato interno si applicano altresì agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive "appalti pubblici". In varie occasioni, Stati membri e parti interessate hanno chiesto alla Commissione indicazioni sull'applicazione dei principi di base derivanti da tale giurisprudenza.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- La presente comunicazione interpretativa ha per oggetto le due suddette categorie di appalti che non sono coperte o sono coperte solo in parte dalle direttive "appalti pubblici". La Commissione fornisce chiarimenti sulla sua interpretazione della giurisprudenza della CGCE e suggerisce alcune buone pratiche per aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno. **La presente comunicazione non crea alcuna nuova disposizione legislativa.** È opportuno rilevare che spetta comunque in ultima istanza alla CGCE interpretare il diritto comunitario

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **1. QUADRO GIURIDICO**

- **1.1. Disposizioni e principi del trattato CE**

- Al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CE, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri **sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale trattato**, riguardanti in particolare la **libera circolazione delle merci** (articolo 28 del trattato CE), il **diritto di stabilimento** (articolo 43), la **libera prestazione di servizi** (articolo 49), la **non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento**, la **trasparenza**, la **proporzionalità** e il **riconoscimento reciproco**.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **1.2. Norme fondamentali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti**
- La CGCE ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della CGCE, *"consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione"*.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Tali norme si applicano all'aggiudicazione di concessioni di servizi, agli appalti inferiori alle soglie e agli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE quando si tratta di aspetti non disciplinati dalle predette direttive. La Corte ha esplicitamente dichiarato che *"sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato"*

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **1.3. Rilevanza per il mercato interno**
- Le norme derivate dal trattato CE si applicano soltanto alle aggiudicazioni di appalti che hanno sufficiente rilevanza per il funzionamento del mercato interno. Sotto questo profilo, la CGCE ha considerato che in singoli casi *"a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato"*, un'impresa con sede in un altro Stato membro non avrebbe interesse all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, *"gli effetti sulle libertà fondamentali ... dovrebbero essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti"* per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione deve essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Se l'amministrazione aggiudicatrice giunge alla conclusione che l'appalto in questione presenta interesse per gli operatori economici di altri Stati membri, deve aggiudicarlo in conformità con le norme fondamentali derivanti dal diritto comunitario.
- Quando la Commissione viene a conoscenza di potenziali violazioni delle norme fondamentali per l'aggiudicazione di appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive "appalti pubblici", valuterà la rilevanza dell'appalto in questione per il mercato interno alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Avvierà una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE solo nei casi in cui lo riterrà opportuno in considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul mercato interno.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.1.1 Obbligo di garantire una pubblicità adeguata

- Secondo la CGCE, i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel **garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza.**
- L'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- La Commissione è del parere che la prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente a tale riguardo, anche se l'amministrazione aggiudicatrice si rivolge ad imprese di altri Stati membri o si sforza di entrare in contatto con l'insieme dei potenziali fornitori. Un approccio selettivo di questa natura non può escludere qualunque discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, e in particolare dei nuovi arrivati sul mercato. Lo stesso dicasi di qualunque forma di pubblicità "passiva", ovvero quando un'amministrazione aggiudicatrice non garantisce una pubblicità attiva, ma risponde alle richieste di informazioni provenienti da candidati che hanno scoperto con i loro mezzi la prevista aggiudicazione di un appalto. Inoltre, un semplice riferimento ad articoli o servizi nei mezzi di comunicazione, a dibattiti parlamentari o politici o ad eventi come congressi quali fonti di informazione non può costituire una pubblicità adeguata

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Pertanto, **il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla CGCE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto.** Tale avviso pubblicitario deve essere pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'intento di aprire alla concorrenza l'aggiudicazione dell'appalto

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.1 Pubblicità

2.1.2 Forme di pubblicità

- Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti. La loro scelta deve essere guidata da una valutazione dell'importanza dell'appalto per il mercato interno, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.
- Quanto più interessante è l'appalto per i potenziali offerenti di altri Stati membri, tanto maggiore deve essere la copertura. In particolare, un'adeguata trasparenza per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE il cui importo superi le soglie di applicazione di tali direttive implica di solito la pubblicazione in un mezzo di comunicazione largamente diffuso.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

Quali **forme di pubblicità adeguate** e frequentemente utilizzate, è opportuno citare:

- **1) Internet**

L'ampia disponibilità e la facilità di utilizzazione di Internet rendono gli avvisi pubblicitari di appalti pubblicati sui siti molto più accessibili, in particolare per le imprese di altri Stati membri e le PMI interessate ad appalti di importo limitato. **Internet offre un'ampia gamma di possibilità per la pubblicità degli appalti pubblici**

Gli avvisi pubblicitari sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice sono flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi. Essi devono essere presentati in modo che i potenziali offerenti possano venire a conoscenza delle informazioni agevolmente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di pubblicare tramite Internet informazioni su future aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" nel quadro del loro profilo di committente.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- I portali Internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti hanno una visibilità più elevata e possono offrire maggiori opzioni di ricerca. Sotto questo profilo, la **creazione di una piattaforma specifica** per gli appalti di valore limitato con una directory per i bandi di gara con sottoscrizione via e-mail rientra tra le migliori pratiche, in quanto sfrutta appieno le possibilità offerte da Internet per accrescere la trasparenza e l'efficienza

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- 2) Le Gazzette ufficiali nazionali, i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale o le pubblicazioni specializzate.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **3) Mezzi di pubblicazione locali**
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a ricorrere a mezzi di pubblicazione locali, quali i quotidiani locali, i bollettini d'informazione comunali o anche gli albi pretori. Questi mezzi garantiscono tuttavia solo una diffusione strettamente locale e in quanto tali possono risultare adeguati in casi particolari, ad esempio quando si tratta di appalti di importo minimo che presentano un interesse unicamente per il mercato locale

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- 4) **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea//TED (Tenders Electronic Daily)**
- La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non è obbligatoria ma può costituire un'opzione interessante, in particolare quando si tratta di appalti d'importo elevato

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.1.3. Contenuto della pubblicità

- La CGCE ha dichiarato esplicitamente che l'obbligo di trasparenza non comporta necessariamente l'obbligo di presentare un invito formale a presentare offerte. L'avviso pubblicitario può quindi limitarsi ad una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione, accompagnata da un invito a prendere contatto con l'amministrazione aggiudicatrice. Ulteriori informazioni possono eventualmente essere pubblicate su Internet o comunicate su richiesta dall'autorità aggiudicatrice.
- Gli avvisi pubblicitari e qualsiasi eventuale documentazione supplementare devono contenere tutte le informazioni di cui un'impresa di un altro Stato membro avrà ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare o no il suo interesse per l'appalto.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- L'amministrazione aggiudicatrice può adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve fornire informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.1.4. Procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario

- Le direttive "appalti pubblici" prevedono deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario. I casi più importanti riguardano le situazioni di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili, e gli appalti la cui esecuzione, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico.
- La Commissione ritiene che le deroghe pertinenti possano essere applicate agli appalti non disciplinati dalle direttive. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pertanto aggiudicare tali appalti senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate nelle direttive per una di tali deroghe

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.2. Aggiudicazione dell'appalto

2.2.1 Principi

Nella sentenza Telaustria, la CGCE ha dichiarato che l'obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

Un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto. In pratica, tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite:

- **Una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto**

La descrizione delle caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio non deve fare riferimento a una fabbricazione o a una provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a un'origine o a una produzione determinati, **a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnata dalla menzione "o equivalente"**. In ogni caso è preferibile utilizzare descrizioni più generali per quanto riguarda l'esecuzione o le funzioni.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **L'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri**

Le amministrazioni aggiudicatrici **non devono prevedere alcuna condizione che comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri**, come l'obbligo, per un'impresa interessata all'appalto, di essere stabilita sul territorio dello stesso Stato membro o della stessa regione dell'amministrazione aggiudicatrice

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **Il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri attestati di qualifiche formali**

Se i candidati o gli offerenti sono tenuti a presentare certificati, diplomi o altri tipi di attestati scritti, i documenti provenienti da altri Stati membri che offrono un livello equivalente di garanzia devono essere accettati conformemente al principio del reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri attestati di qualifiche formali

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **Termini adeguati**

I termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **Un approccio trasparente e oggettivo**

Tutti i partecipanti devono poter conoscere in anticipo le regole applicabili ed avere la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006
(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.2.2 Limitazione del numero di candidati invitati a presentare un'offerta

- **Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di limitare il numero di candidati a un livello adeguato, a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio.** Possono ad esempio applicare criteri oggettivi, come l'esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale o altri fattori. **Possono anche optare per una estrazione a sorte, sia come unico meccanismo di selezione, sia in combinazione con altri criteri.** In ogni caso, **il numero dei candidati iscritti sull'elenco ristretto deve rispondere alla necessità di garantire una sufficiente concorrenza.**

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un **elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità**. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco).

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

2.2.3. Decisione di aggiudicazione dell'appalto

- È importante che la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto sia conforme alle regole procedurali fissate all'inizio e che i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto. Le negoziazioni devono essere organizzate in modo tale che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **2.3 Tutela giurisdizionale**

- **2.3.1 Principi**

- Nella sentenza Telaustria, la CGCE ha sottolineato l'importanza che riveste la possibilità di un controllo dell'imparzialità della procedura. Senza un meccanismo di controllo adeguato, il rispetto delle norme fondamentali di un'aggiudicazione equa e trasparente degli appalti non può essere effettivamente garantito.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **2.3.2 Direttive sulle procedure di ricorso**

- Le direttive sulle procedure di ricorso coprono unicamente gli appalti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive "appalti pubblici". Ciò significa che nell'attuale contesto esse sono applicabili unicamente agli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE il cui importo supera le soglie di applicazione di tali direttive. Per questi appalti le procedure di ricorso devono essere conformi alle direttive sulle procedure di ricorso e alla giurisprudenza rilevante. Tali principi restano invariati nella proposta di nuova direttiva sulle procedure di ricorso di recente adozione

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- **2.3.3 Norme fondamentali derivanti dal diritto primario della Comunità**
- Nel caso degli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive "appalti pubblici", è opportuno tenere conto del fatto che, in virtù della giurisprudenza della CGCE, le persone hanno diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti di cui sono titolari in base all'ordinamento giuridico comunitario. Il diritto a questa tutela costituisce uno dei principi generali del diritto risultante dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. In mancanza di disposizioni pertinenti del diritto comunitario, spetta agli Stati membri creare le norme e le procedure necessarie a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici 23.6.2006

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179/02)

- Affinché sia rispettata l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, occorre che almeno le decisioni che possono avere un effetto negativo sulla situazione di una persona che ha o ha avuto interesse ad ottenere un appalto, come la decisione di eliminare un candidato o un offerente, siano oggetto di un controllo destinato a stabilire eventuali violazioni delle norme fondamentali derivanti dal diritto primario della Comunità. Per rendere possibile l'effettivo esercizio di questo diritto a un controllo, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di far conoscere i motivi delle decisioni suscettibili di appello, o nell'ambito della stessa decisione, o su richiesta, dopo la comunicazione della decisione.
- Conformemente alla giurisprudenza relativa alla tutela giurisdizionale, i mezzi di ricorso disponibili non devono essere meno efficaci di quelli applicabili in azioni analoghe basate sul diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento della tutela giurisdizionale (principio di effettività)

Concessione di servizi (ART. 30)

- 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
- 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare

Concessione di servizi (ART. 30)

- 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, **previa gara informale** a cui **sono invitati almeno cinque concorrenti**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e **con predeterminazione dei criteri selettivi**.
- 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

Concessione di servizi (ART. 30)

- 5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
- 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
- 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

QUALIFICAZIONE DELLE DITTE

ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di capacità economica e finanziaria
- Requisiti di capacità tecnico professionale
- Avvalimento

Circolare 1 marzo 2007

Principi da applicare nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

- Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, **la distinzione tra criteri di idoneità**, ovvero di "selezione dell'offerente", **e criteri di aggiudicazione** e quindi di "selezione dell'offerta" **è rigorosa**. ...
- ... L'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. da 47 a 52 della stessa direttiva (2004/18/Ce)

Circolare 1 marzo 2007

Principi da applicare nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

- Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'art. 53 della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).

Circolare 1 marzo 2007

Principi da applicare nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

- Per quanto riguarda, in particolare, l'aggiudicazione degli appalti di servizi, si è posto il problema dell'utilizzo, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.

Principi da applicare nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

- E' nella fase di selezione, infatti, che l'amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dell'offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, **l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta.**
- L'offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente.
- Pertanto, **se l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio.** A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **2. Inquadramento generale**
- **Obblighi della stazione appaltante**
- La norma recepisce il contenuto dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, senza distinguere tra cause di esclusione obbligatoria e facoltativa, come invece avviene nella citata direttiva: pertanto, in presenza di una delle ipotesi ricomprese nell'articolo 38, sussiste l'obbligo in capo alla stazione appaltante di escludere il concorrente, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto ovvero il subappalto, essendo venuta meno l'affidabilità morale e l'elemento fiduciario dell'operatore economico.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Applicazione agli appalti sotto soglia**
- La normativa in questione si applica sia agli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie sia a quelli di importo inferiore in base all'articolo 121 del Codice, con riferimento ai lavori, ed all'articolo 124, comma 7, per quanto attiene ai servizi e alle forniture; tale ultima disposizione demanda al regolamento attuativo di disciplinare, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal Codice per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici, con ciò implicitamente stabilendo che, fino a tale momento, trova integrale applicazione l'articolo 38. Peraltro, lo schema di regolamento attuativo, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, conferma l'applicabilità di tutti i requisiti generali previsti dall'articolo 38

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Possesso dei requisiti**
- I requisiti elencati devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.
- Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell'autorizzazione.
- A norma del comma 2 dell'articolo 38, l'operatore economico può attestare il possesso di tutti i requisiti elencati nel comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale devono essere anche indicate le eventuali condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non menzione, in conformità all'articolo 77-bis del d.P.R. n. 445/2000.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Acquisizione d'ufficio delle informazioni**
- Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo "d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"; si evidenzia che, ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), anche attraverso strumenti informatici.
- **Oneri dei partecipanti**
- Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Obblighi di comunicazione al casellario e di consultazione**
- Con le modalità e nei termini di cui alle determinazioni n. 1 del 2005 e n. 1 del 2008, sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità, informandone contestualmente l'operatore economico, le esclusioni dalle gare, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico (cfr. articolo 27 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 ed articolo 7, comma 10, del Codice). La segnalazione all'Autorità non è limitata al caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ma va effettuata anche a seguito di difetto dei requisiti di ordine generale, come più volte affermato dal giudice amministrativo di secondo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 554; Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792). Ciò risulta anche in linea con quanto espressamente disposto nello schema di regolamento ex articolo 5 del Codice sopra citato per quanto concerne l'inserimento dei dati nel casellario informatico presso l'Osservatorio.
- Le stazioni appaltanti sono, inoltre, tenute a consultare il casellario informatico nel corso delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione, secondo le procedure attualmente indicate sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it)

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **3. Stato di fallimento o procedure analoghe (articolo 38, comma 1, lett. a)**
- La disposizione esclude i soggetti "che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni".
- Essa consente alle stazioni appaltanti di escludere un operatore economico qualora lo stesso versi in uno stato di crisi tale da comprometterne l'affidabilità economica e porre in discussione l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
- Lo stato di insolvenza è accertato con la sentenza dichiarativa del fallimento, che comporta, pertanto, l'obbligo di esclusione del soggetto fallito

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Soppressione dell'amministrazione controllata**
- Nell'articolo non compare il riferimento all'amministrazione controllata, compresa fra le cause di esclusione dall'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE (come pure dalla previgente normativa in materia di appalti pubblici), a motivo della intervenuta soppressione dell'istituto per effetto dell'articolo 147, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha abrogato il titolo IV "Dell'Amministrazione controllata", articoli 187-193, della legge fallimentare (r.d. 16.3.1942, n. 267).
- **Esclusione in caso di liquidazione coatta amministrativa**
- La liquidazione coatta amministrativa può conseguire ad accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Ammissibilità alla gara dell'operatore in liquidazione volontaria**
- Diversamente, la liquidazione volontaria non attesta uno stato di insolvenza tale da integrare una causa di esclusione; si condivide in tal senso l'orientamento espresso in merito dal giudice amministrativo di seconda istanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6 aprile 2006, n. 1873), tenuto conto del fatto che con la liquidazione volontaria è ammessa la continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa ai sensi dell'articolo 2490 c.c..
- **Ammissibilità alla gara dell'operatore in amministrazione straordinaria**
- Anche l'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 non costituisce una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara, considerata l'incertezza del rinvio alle situazioni analoghe contenuto nell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE e perché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata in tale procedura, è volta alla conservazione dell'impresa, cui viene consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione del risanamento dell'azienda.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Esclusione in caso di concordato preventivo**
- Una differente valutazione deve essere effettuata nei confronti delle imprese sottoposte a concordato preventivo, alla luce dell'espresso riferimento all'istituto contenuto nell'articolo 38. Quindi, in aderenza alla lettera della legge, le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono partecipare alle gare. De jure condendo, si rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento della problematica, anche alla luce della rivisitazione dell'istituto operata dal citato d.lgs. n. 5/2006, che sembra tesa a valorizzare l'obiettivo della riattivazione dell'attività imprenditoriale, in linea con quanto già avviene nel caso dell'amministrazione straordinaria.
- La disposizione della lett. a) va coordinata con quanto previsto dal d.P.R. n. 34/2000, il cui articolo 17, comma 1, lett. h) contempla, tra i requisiti generali ai fini della qualificazione per le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, l'inesistenza di una procedura di amministrazione straordinaria. Tale disposizione deve essere letta alla luce dell'articolo 253, comma 3 del Codice sopra citato e dell'articolo 40, comma 4, lett. d) del Codice, ove è previsto che il regolamento di attuazione ex articolo 5 definisce i requisiti di ordine generale ai fini della qualificazione in conformità all'articolo 38; lo schema di regolamento, in via di approvazione, stabilisce che detti requisiti sono quelli contenuti all'art. 38. Si ritiene, pertanto, che, anche in attesa dell'entrata in vigore del regolamento, le fattispecie rilevanti per ottenere l'attestazione non possano discostarsi da quelle individuate dal legislatore per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 15.10.2009, N. 4802

- L'art. 38, c. 1 lett. b), del D. L.vo n. 163/2006, con riferimento alla società per azioni, individua i soggetti tenuti a rilasciare la prescritta dichiarazione negli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o nel direttore tecnico. Nonostante la specifica previsione normativa, parte della giurisprudenza, ispirata dalla ratio sottesa alla norma *“di verificare la affidabilità complessivamente considerata dell'operatore economico che andrà a stipulare il contratto di appalto con la stazione appaltante”* individuando coloro che effettivamente *“sono in grado di manifestare all'esterno al volontà dell'azienda”* (Cons. Stato, Sez. V, n. 375/2009), ha ricercato, in via interpretativa, di ampliare l'ambito di applicazione della disposizione **includendo nel novero dei necessari dichiaranti anche soggetti che, pur non ricoprendo le specifiche cariche indicate, siano, tuttavia, titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa**. Secondo il richiamato orientamento occorrerebbe *“avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata”*. (Cons. Stato, Sez. VI, n. 523/2007). **L'elemento formale dell'investitura nella carica sociale dovrebbe, quindi, essere integrato da un'analisi nel concreto dei poteri effettivamente conferiti al fine di individuare, e sottoporre ai prescritti oneri dichiarativi, anche i soggetti che, indipendentemente dalla carica ricoperta, risultino essere titolari di poteri decisionali al pari di un amministratore o di un direttore tecnico**. La questione, in relazione alla quale il dibattito giurisprudenziale è tuttora aperto, a parere del Collegio, non è tuttavia rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la natura dei poteri conferiti ai sei procuratori non disvela quella pienezza decisionale che, sola, potrebbe consentire l'assimilazione invocata da parte ricorrente.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **4. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b)**
- **Esclusione per chi è soggetto a misure di prevenzione**
- La disposizione si riferisce a soggetti "nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società". Rispetto alla precedente formulazione in materia di lavori pubblici, la norma precisa che la pericolosità sociale per le società in accomandita semplice va accertata rispetto, oltre che al direttore tecnico, ai soli soci accomandatari e non indistintamente rispetto a tutti i soci. Inoltre, è stato previsto l'espresso riferimento alle cause ostative di cui all'articolo 10 della L. 31.5.1965, n. 575 che sancisce il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, determinato dal provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione ai sensi del comma 2 del citato articolo 10.
- Il legislatore ha, in tal modo, attribuito rilievo alle (distinte) fattispecie dell'attività procedimentale che precede l'emanazione del provvedimento definitivo e dell'avvenuta irrogazione della misura di prevenzione

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Autonomia del procedimento per l'applicazione delle misure**
- In via generale, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione è autonomo e distinto rispetto al procedimento penale. Perciò, la valutazione della pericolosità sociale, cui è subordinata l'applicazione della misura sanzionatoria, non implica necessariamente l'esistenza di un'eventuale condanna penale.
- Il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione può prendere avvio dal momento della richiesta al tribunale dell'applicazione della sorveglianza speciale da parte del questore, del procuratore nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica, cui segue l'iscrizione nei registri istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso la cancelleria dei tribunali ai sensi dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Pendenza del procedimento**
- Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione della causa di esclusione, pertanto, il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della misura nei menzionati registri.
- L'incapacità alla partecipazione alle gare è, quindi, prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione della misura, si applica la causa ostativa alla conclusione di contratti di appalto prevista al menzionato articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, espressamente richiamato nella disposizione in commento.
- **Estensione dell'incapacità a contrarre**
- L'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione può estendersi ai conviventi e agli enti di cui il soggetto, sottoposto a misura di sicurezza, è rappresentante o gestore, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'estensione dell'incapacità in esame, con durata quinquennale, agli indicati ulteriori soggetti non opera automaticamente, ma necessita di un' apposita pronuncia del tribunale.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Riabilitazione**

- Ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può richiedere la riabilitazione che, se concessa, determina il venir meno degli effetti pregiudizievoli connessi a detta misura. Gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o indiziati di uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) possono richiedere la riabilitazione dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Esclusione per condanne per determinati reati**
- L'articolo 10, comma 5-ter della legge n. 31 maggio 1965, n. 575 dispone, altresì, il divieto di concludere contratti di appalto con la pubblica amministrazione anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ovvero per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (associazione di tipo mafioso anche straniera) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Informative interdittive**
- Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dell'articolo 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire informazioni, inoltrando al prefetto specifica richiesta, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti d'importo superiore alla soglia comunitaria ovvero per i subcontratti d'importo superiore ad euro 154.937,07. La stessa norma prevede, poi, due tipi di informative c.d. interdittive, che impediscono la contrattazione: a) l'informazione prefettizia che comunica la sussistenza, a carico dei soggetti responsabili dell'operatore economico ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti (vale a dire cause di divieto, sospensione, decadenza, previste dall'articolo 10 della citata legge n. 575/1965); b) l'informazione prefettizia da cui risultino eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Informativa supplementare atipica**
- La prassi dell'amministrazione, sviluppatasi sulla base dell'esegesi delle norme vigenti e sostenuta dall'elaborazione giurisprudenziale, conosce anche un terzo tipo d'informativa prefettizia, la c.d. informativa supplementare atipica. Questa è fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamento tra l'operatore economico e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall'articolo 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 per dar vita ad un effetto legale di divieto a contrarre. L'applicazione della norma ai contratti ad evidenza pubblica trova riscontro nell'articolo 113 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, secondo il quale per gravi motivi d'interesse pubblico o dello Stato, il Ministro o l'autorità delegata può negare l'approvazione ai contratti, anche se riconosciuti regolari. In breve, l'informativa supplementare o atipica non preclude assolutamente e inderogabilmente la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, ma consente all'amministrazione appaltante di non stipulare il contratto sulla base di ragioni d'interesse pubblico. Tale potere di informazione atipica è espressione di un principio generale di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, principio che viene in rilievo soprattutto quando siano in gioco interessi alla tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dello svolgimento legale delle attività economiche.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, parag. 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del CP e dell'art. 445, c. 2, CPP;

Autorità Vigilanza Contratti,

10.9.2009 PARERE N. 85

- La lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) prevede l'esclusione dalle gare dei soggetti Dunque, i soggetti specificamente obbligati a dimostrare l'assenza di cause di esclusione sono chiaramente indicati dalle sopra citate disposizioni. Sul punto, deve osservarsi come il genere di dichiarazioni richieste costituisca frutto di informazioni su qualità personali e sulle relative vicende professionali e/o individuali dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici che, non necessariamente, possono essere a conoscenza del rappresentante legale dell'impresa, trattandosi di eventi (specie quelli connessi a procedimenti penali) che esulano da fattori rientranti nella organizzazione aziendale; quindi, non può costituirsi un onere di conoscenza in capo al legale rappresentante della stessa. E' per tale ragione che le relative dichiarazioni devono essere personalmente rese dagli interessati. In applicazione della sopra citata ricostruzione normativa, la documentazione della gara in esame ha correttamente previsto, in aggiunta alla dichiarazione generale circa l'inesistenza delle situazioni interdittive indicate al comma 1 dell'art. 38 del Codice, la dichiarazione sostitutiva del titolare, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici, dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 38 del Codice, prescrivendo che tale dichiarazione fosse redatta preferibilmente secondo uno specifico modello allegato al disciplinare.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Esclusione per reati gravi**
- La preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto contemplata alla lettera c), derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è da considerare alla stregua di una misura cautelare stabilita dal legislatore al fine di evitare che la pubblica amministrazione contratti con soggetti la cui condotta illecita sia valutata incompatibile con la realizzazione di progetti d'interesse collettivo e con l'esborso di denaro pubblico. Non è, naturalmente, sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma deve trattarsi, in ogni caso, di sentenze definitive. La disposizione detta una disciplina omogenea per tutte le categorie di appalti, superando le disarmonie e difficoltà interpretative che caratterizzavano la normativa previgente con riferimento alle differenti formulazioni utilizzate dalle norme in tema di lavori rispetto a quelle in tema di forniture e servizi.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Le novità di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina delle cause di esclusione sono:
- a) la ridefinizione dei reati rilevanti ai fini dell'esclusione, connotati per la gravità e l'incidenza sulla moralità professionale, come già per i servizi e le forniture (e non più sull'affidabilità morale e professionale), e il danno dello Stato o della Comunità europea;
- b) la previsione di una categoria specifica di reati di rilievo comunitario a fronte dei quali la stazione appaltante è tenuta a comminare in ogni caso l'esclusione, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla gravità o all'incidenza sulla moralità professionale.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Incidenza sulla moralità professionale**
- Per quanto riguarda l'incidenza sulla moralità professionale, il richiamo a questo concetto, in luogo dell'affidabilità morale e professionale, comporta una restrizione del campo di applicazione della causa di esclusione limitando la rilevanza a quei fatti illeciti che manifestano una radicale contraddizione con i principi deontologici della professione.
- L'espressione "moralità professionale" deve intendersi riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l'attività professionale. La giurisprudenza ha precisato che l'espressione moralità deve essere riferita ad ogni reato commesso nell'esercizio di una attività professionale, da chiunque esercitata, con il solo limite della sua riconducibilità eziologica ad una attività lato sensu professionale, senza alcun obbligo di circoscriverne l'ambito al settore degli appalti pubblici, o più in generale, a quello dei contratti. Tale valutazione, quindi, va effettuata non in astratto, con riguardo al mero titolo del reato, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati ascritti e della prestazione che la ditta dovrà espletare se risulterà aggiudicataria.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Gravità del reato**
- Quanto alla gravità del reato, si tratta di un ulteriore elemento che deve essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante rientrando, quindi, nell'ambito di quell'attività di ponderazione circostanziata e selettiva che la stessa è chiamata a svolgere a fronte della singola, concreta, fattispecie di reato, prendendo in esame tutti gli elementi che possono incidere negativamente sul vincolo fiduciario quali, ad esempio, l'elemento psicologico, l'epoca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive, il bene leso dal comportamento delittuoso, in relazione anche all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto.
- In assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la verifica dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale delle imprese partecipanti alle gare di appalto attiene dunque all'esercizio del potere discrezionale tecnico della pubblica amministrazione, che con adeguata e congrua motivazione valuta l'idoneità del reato ad integrare la causa di esclusione in esame.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Fattispecie di reato rilevanti**
- Le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'esclusione sono quelle relative a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante, per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto e la loro incidenza sul rapporto fiduciario; tra queste, si citano, a titolo esemplificativo, i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica, finanziaria.
- In ogni caso, la stazione appaltante è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario, mediante una accurata indagine sul singolo fatto, avendo riguardo al tipo di rapporto che deve essere instaurato, alla gravità del reato in relazione alla tipologia del rapporto ed alle condizioni che, in concreto, inducono a ritenere che un vincolo contrattuale con quel determinato soggetto non debba essere costituito, nonché a dare contezza, attraverso congrua motivazione, di avere effettuato la suddetta disamina.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Portata dell'espressione "in danno dello Stato o della Comunità"**
- L'espressione "in danno dello Stato o della Comunità" va letta nel più ampio contesto della fattispecie indicata alla lettera c) e non si riferisce a tipologie di reato qualificate: una simile restrizione, infatti, non si evince né dalle direttive comunitarie né dall'ordinamento penale italiano, che non contempla una categoria di reati in danno dello Stato o della Comunità. Pertanto, indipendentemente dallo specifico oggetto giuridico della singola norma incriminatrice, deve trattarsi di reati idonei a creare allarme sociale rispetto ad interessi di natura pubblicistica. Gli interessi, cioè, che dovrebbero essere perseguiti attraverso l'appalto, con ciò per nulla limitando la portata della disposizione rispetto alla formulazione precedentemente contenuta nel d.P.R. n. 554/1999. Anzi, con il riferimento al danno alla Comunità europea, il legislatore ha operato un ampliamento dei reati potenzialmente incidenti sulla moralità professionale, specificando che assumono rilievo anche i reati che esprimono contrarietà a interessi pubblici di espressione comunitaria, nonché i reati commessi nel territorio di altri Stati della Comunità europea. Tale interpretazione appare, inoltre, conforme alla logica di integrazione del mercato.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Esclusione ex se per determinati reati comunitari**
- La seconda novità di rilievo nella nuova formulazione del requisito dell'inesistenza dei reati ostativi è l'introduzione di una categoria di reati sottratti alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, in presenza dei quali l'esclusione opera ex se. Si tratta dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE, rispetto ai quali il legislatore comunitario ha già effettuato una valutazione della gravità e dell'incidenza sulla moralità professionale, ritenendoli rilevanti ai fini dell'esclusione e sottraendoli, pertanto, a qualsiasi ulteriore ponderazione della stazione appaltante, stante il chiaro tenore letterale della norma che non si presta ad interpretazioni restrittive.
- Il legislatore italiano ha effettuato un rinvio espresso agli atti comunitari: in tal modo si potranno ricomprendere le eventuali nuove fattispecie di futura introduzione.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Partecipazione ad un'organizzazione criminale**
- Con riguardo alla "partecipazione ad un'organizzazione criminale", si deve fare riferimento all'articolo 2, par. 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio europeo (si veda ora la decisione quadro 2008/841/GAI). Indicativamente, si tratta di associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.), di associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 461-bis c.p.). Quanto alla nozione di "corruzione", la direttiva rinvia all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1987 ed all'articolo 3, par. 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio (si veda ora la decisione quadro 2003/568/GAI). Orientativamente, tali disposizioni possono essere riferite alla fattispecie di corruzione attiva (art. 321 in relazione agli artt. 318 e 319 c.p.). Con riguardo alla "frode", la normativa comunitaria fa riferimento all'articolo 1 della convenzione relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata ai sensi dell'articolo K 3 del Trattato UE. Tra le fattispecie astrattamente riconducibili a quanto previsto a tale convenzione, limitata ai fatti commessi in danno delle Comunità europee, possono citarsi a titolo esemplificativo la malversazione (art. 316-bis c.p.), la indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.) e di indebito conseguimento di contributi comunitari (art. 2, L. 23.12.1986, n. 898). Per l'ipotesi di "riciclaggio", infine, la direttiva rinvia all'articolo I della direttiva 91/308/CE (si veda ora la direttiva 2005/60/CE), che potrebbe comprendere il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie (art. 648-ter c.p.).

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Nell'ordinamento interno erano comunque già previste alcune tipologie di reato che comportano "l'incapacità di contrattare con la p.a.", nelle ipotesi di cui all'articolo 32-quater del codice penale: malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, infortuni sul lavoro, manovre speculative, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, nonché peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Espresso riferimento al decreto penale di condanna**
- Ulteriore elemento di novità che si rinviene nell'attuale formulazione della causa di esclusione di cui alla lett. c) è il riferimento espresso al decreto penale di condanna, tra le tipologie di pronunciamenti rilevanti ai fini dell'esclusione.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Riabilitazione ed estinzione**
- L'effetto ostativo dei reati considerati nella disposizione viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione. A tale riguardo, si richiama l'avviso della Cassazione secondo cui "la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p." (Cass., sez. IV pen., 27.2.2002, n. 11560 e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 10.2.2009 n. 7740).
- Ne consegue che, alla luce anche della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finale della lett. c), "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del c.p. e dell'art. 445, c. 2, del codice di procedura penale", una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p. (derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'art. 445, c. 2, c.p.p., resta preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna. Inoltre, anche se non esplicitato dall'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 38, logicamente resta salva anche la procedura di estinzione, analoga a quella di cui all'art. 445, c. 2 c.p.p., prevista dall'art. 460, c. 5, c.p.p.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Contenuti dell'obbligo dichiarativo**
- L'insussistenza delle cause interdittive di cui alla lettera c) può essere autocertificata sulla base della previsione di cui all'articolo 38, comma 2. Gli operatori economici hanno pertanto l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicate alla lett. c), con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 22 luglio 2009, n. 7483)., Va rammentato che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante.
- Al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare necessario che le stazioni appaltanti non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell'art. 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene pateggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Profili soggettivi della causa di esclusione**
- Per quanto attiene al profilo soggettivo, la disposizione individua i seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- E' irrilevante la circostanza che la condanna dell'amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell'incarico presso l'operatore economico partecipante alla gara, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell'operatore stesso. Ciò in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. c), costituisce circostanza incidente sull'affidabilità professionale dell'operatore economico nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa, stante la rilevanza ed il ruolo del condannato nell'organizzazione aziendale e delle decisioni da esso assunte, deriva un'attenuazione della moralità complessiva dell'impresa concorrente ed una limitazione della sua capacità di partecipare alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Interruzione del nesso di identificazione tra operatore e condannato**
- Tale limitazione si protrae per i tre anni successivi alla cessazione della carica del soggetto condannato. Esiste la possibilità, tuttavia, per l'operatore economico interessato e con riferimento a detto triennio, di interrompere il nesso di identificazione adottando "atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata", tenendo conto, in particolare, che il recupero dell'affidabilità dell'impresa non avviene automaticamente per effetto della semplice sostituzione del soggetto inquisito. E', infatti, influente la circostanza che l'operatore economico abbia cessato di avvalersi dell'amministratore o del direttore tecnico condannati, tranne nel caso in cui dimostri di averli per tale ragione estromessi dall'incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata. A titolo esemplificativo, la dissociazione potrebbe consistere nell'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale.
- Il concorrente deve, in altri termini, fornire alla stazione appaltante una ricostruzione storica delle cariche sociali nell'arco dell'ultimo triennio, al fine di consentire la verifica in ordine alla sussistenza o meno del requisito, nonché gli elementi per provare la dissociazione qualora esistano condanne penali.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Dichiarazione relativa ai soggetti cessati**
- La dichiarazione sostitutiva è rilasciata dai soggetti indicati dalla disposizione anche se di tenore negativo, nel caso in cui il soggetto cessato non abbia subito condanne (cfr. pareri dell'Autorità n. 11 del 20 settembre 2007 e n. 237 del 5 novembre 2008). Può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

d) che hanno violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **6. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d)**
- **Esclusione per intestazione fiduciaria**
- L'esclusione dei soggetti "che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'articolo 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55" contemplata dalla disposizione in esame, è del tutto nuova per gli appalti di servizi e forniture, mentre riproduce esattamente quanto già previsto dall'articolo 75, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 554/1999, per i lavori pubblici, con il fine di contrastare il rischio di infiltrazioni occulte delle organizzazioni mafiose nell'esecuzione degli stessi.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Caratteri e finalità**
- La disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le quali, a loro volta, abbiano comunicato all'amministrazione l'identità dei fiducianti), l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti.
- Per la configurazione dell'ipotesi in esame, non è necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie**
- Con d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 è stato emanato il "regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche", al quale deve farsi rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. La ratio del regolamento, volto alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, consente un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, nel senso che, per le società il cui capitale non è rappresentato da azioni, la dichiarazione circa l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia deve intendersi riferita alle quote aventi pari diritto

Requisiti di ordine generale (art. 38)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **7. Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro (articolo 38, comma 1, lett. e)**
- **Esclusione per violazione della normativa in materia di sicurezza**
- La disposizione esclude i soggetti "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio" ed è riferita ad ogni violazione di obblighi derivanti dai rapporti di lavoro diversi da quelli contributivi e assistenziali, in quanto questi ultimi sono stati riconosciuti dal legislatore, per la prima volta, in via autonoma alla lettera i). Lo scopo della previsione è, prevalentemente, quello di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto della normativa in materia di sicurezza.
- Per infrazioni alle norme in materia di sicurezza - e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro - debbono intendersi infrazioni disciplinate da varie normative, nell'ambito delle quali è opportuno citare il d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 ed il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi confluiti nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Individuazione delle fattispecie**
- In via esemplificativa, ai fini dell'individuazione delle violazioni degli obblighi in materia di sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, diversi da quelli contributivi e assistenziali, si può fare riferimento a quelle indicate nell'allegato A al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) e nell'allegato I al d.lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l'articolo 14 del citato testo unico (esposizione a rischi di carattere generale, di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, di amianto).
- Per quanto concerne il richiamato decreto, all'articolo 9, comma 1, sono individuate le irregolarità da parte del datore di lavoro alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per i periodi indicati dal medesimo allegato con riferimento a ciascuna violazione.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Valutazione della gravità**
- Le infrazioni per essere rilevanti ai fini dell'esclusione devono essere "gravi" e "debitamente accertate", intendendosi per tali quelle definitivamente accertate. La valutazione della loro gravità è rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante, secondo i criteri già individuati nel commento alla lettera c), e deve essere congruamente motivata.
- **Definitività**
- La definitività dell'accertamento può discendere, a seconda dei casi, da una sentenza passata in giudicato (laddove la violazione configuri un reato) ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile (qualora si tratti di mero illecito amministrativo).
- La disposizione prevede, inoltre, che le violazioni risultino dai dati in possesso dell'Osservatorio.
- L'evoluzione della disciplina in materia di sicurezza, di particolare importanza e delicatezza, consente, tuttavia, di attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione, alle informazioni comunque pervenute nella disponibilità della stazione appaltante

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso **grave negligenza o malafede** nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un **errore grave nell'esercizio della loro attività professionale**, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **8. Negligenza ed errori gravi nell'attività professionale (articolo 38, comma 1, lett. f)**
- **Violazione del dovere di diligenza con dolo o colpa grave**
- La disposizione è il risultato di una sintesi tra quanto previsto alla lettera f) dell'articolo 75 d.P.R. n. 554/1999 per i lavori pubblici ("grave negligenza o malafede") e quanto disposto dall'articolo 1 l del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture e dall'articolo 12 del d.lgs. n. 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi (errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova) di modo che ciascun settore, lavori da una parte e forniture e servizi dall'altra, risulta arricchito da quanto previsto nella previgente normativa per l'altro settore. Sono, in dettaglio, esclusi i soggetti che "secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".
- Ai fini della configurazione delle ipotesi in esame, non basta che le prestazioni non siano state eseguite a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell'adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'impresa.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Valutazione della stazione appaltante**
- Non si ritiene che la grave negligenza e la malafede debbano essere accertate in sede giurisdizionale, dovendosi ritenere sufficiente la valutazione fatta dalla stessa stazione appaltante, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dall'impresa che intende partecipare alla nuova procedura di affidamento. Tale linea interpretativa poggia, oltre che sul dato testuale - dal momento che, ove il legislatore ha ritenuto necessario l'accertamento definitivo o il passaggio in giudicato della sentenza, lo ha richiesto espressamente - sulla considerazione che la clausola di esclusione di cui alla lettera t) non ha carattere sanzionatorio ma si pone l'obiettivo di salvaguardare l'elemento fiduciario, che deve necessariamente essere presente nei confronti dell'impresa e che è stato evidentemente compromesso in presenza di un giudizio formulato dalla stessa stazione appaltante circa la grave negligenza commessa dall'aspirante partecipante, con la conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione disposta sulla base di vicende delle quali sia obiettivamente verificabile la modesta lesività.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- La valutazione di esclusione deve comunque essere sempre motivata, essendo connessa a nozioni ampie e generiche quali quelle di grave negligenza e malafede, che richiedono una adeguata motivazione in punto di fatto e di diritto, a seguito di un accertamento obiettivo, basato su elementi concreti, oggettivi e ragionevoli.
- Riguardo la corretta individuazione della "stessa stazione appaltante", come già sostenuto nella determinazione n. 8/2004 nella vigenza del d.P.R. 554/1999, si ritiene che debba farsi riferimento alla amministrazione considerata come soggetto dotato di una personalità giuridica autonoma e non alle sue articolazioni, anche territoriali. Conseguentemente sono da considerarsi commesse nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara la grave negligenza o la malafede compiute nell'ambito di un rapporto negoziale intercorso con un soggetto che costituisce una mera articolazione interna, priva di personalità giuridica autonoma, della stazione appaltante stessa.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Esclusione per errore grave attinente all'attività professionale**
- La nuova formulazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 38 del Codice che, recependo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, analogo al cit. articolo 24 della previgente direttiva, prevede espressamente, quale causa di esclusione, anche l'errore grave nell'esercizio di attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova, determina il superamento del precedente avallo interpretativo. L'errore grave riguarda, più in generale, la attività professionale dell'imprenditore e quindi la sua reale capacità tecnica e professionale.
- La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue. Anche con riferimento all'errore grave, la stazione appaltante è tenuta ad esprimere una valutazione che deve essere supportata da congrua motivazione. L'accertamento dell'errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, può risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità

Requisiti di ordine generale (art. 38)

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **9. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g)**
- **Esclusione per irregolarità fiscale salvo completa regolarizzazione**
- Sono esclusi dalla partecipazione alle gare "coloro che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". La disposizione riproduce quasi fedelmente quanto previsto per i lavori pubblici dalla lettera g) dell'articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999 con l'unica variazione della sostituzione del termine "irregolarità" con il termine "violazioni", mentre introduce una novità sostanziale per il settore dei servizi e delle forniture richiedendo, ai fini dell'esclusione, l'accertamento definitivo della violazione.
- La definitività dell'accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Violazioni definitivamente accertate**
- E' stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia (cfr. sez. I, 9 febbraio 2006, C226/04 e C-228/04) e sancito dai giudici amministrativi nazionali, che laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta.
- L'operatore economico deve dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere proposto i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione in caso di procedure ristrette. Tale condizione è essenziale, in quanto il requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazione alla procedura di affidamento, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12.6.2008, n. 1479; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 marzo 2009, n. 2279). Pertanto, così come sarebbe irrilevante un adempimento tardivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.1.2006, n. 288) per converso, ai fini dell'esclusione, la definitività dell'accertamento deve parimenti sussistere al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione (per il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria si veda la circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007).

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Durata dell'efficacia ostativa**
- Per quanto concerne la durata dell'efficacia ostativa delle violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto che il rapporto tra il fisco e i contribuenti è di tipo continuativo e le irregolarità sono, pertanto, suscettibili di essere sanate a seguito di accordi transattivi o di adempimenti soddisfattivi, ciò che rileva ai fini della partecipazione ad una gara di appalto è che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'operatore economico non versi in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata. L'eventuale violazione di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata, perde la sua efficacia ostativa alla partecipazione alle gare di appalto se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione

Requisiti di ordine generale (art. 38)

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **10. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h)**
- **Falsa dichiarazione con grave colpevolezza**
- La disposizione esclude i soggetti "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio". Essa ripropone esattamente quanto già previsto dal d.P.R. n. 554/1999 per i lavori pubblici; costituisce, invece, una novità per i servizi e le forniture, dal momento che la previgente normativa richiedeva espressamente, ai fini dell'esclusione, la sussistenza dell'elemento soggettivo della grave colpevolezza della falsa dichiarazione e non comminava la sanzione dell'esclusione di durata annuale.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Nel caso in cui la stazione appaltante riscontri sul casellario informatico la presenza di un'annotazione a carico di un operatore economico per falsa dichiarazione, l'esclusione dalla gara è, quindi, automatica (per l'anno previsto dalla norma), vale a dire che costituisce un'attività vincolata, senza possibilità di esercitare alcuna discrezionalità. Ovviamente, se la stazione appaltante riscontra, in corso di gara, una falsa dichiarazione, essa procede ciò nondimeno all'esclusione. L'aver reso false dichiarazioni sul possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara integra, infatti, una causa autonoma di esclusione.
- La modifica introdotta dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo), attraverso l'espresso riferimento all'affidamento dei subappalti, ha chiarito che gli effetti correlati alla disposizione sono estesi anche alle dichiarazioni dei subappaltatori risultate mendaci a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, superando le perplessità sorte in passato al riguardo

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Obbligo di segnalazione all'Autorità**
- La sanzione dell'esclusione ed il correlato obbligo di segnalazione al casellario informatico trova oggi applicazione generalizzata anche agli appalti di servizi e forniture, in virtù dell'estensione operata dal citato terzo decreto correttivo al Codice.
- Le stazioni appaltanti devono, quindi, segnalare all'Autorità tutti i casi di non corrispondenza, con riferimento ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione; l'Autorità, a seguito della segnalazione, provvede alla diretta iscrizione del dato nel casellario informatico (cfr. determinaz. n. 1/2005 e n. 1/2008).
- La genericità ed onnicomprensività della formulazione della norma in questione induce a ritenere che l'obbligo di segnalazione non sia limitato ai requisiti oggettivi, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, ma sussista anche in caso di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 4.8.2009, n. 4906). Peraltro, nello schema di regolamento in via di approvazione è espressamente previsto all'articolo 8 l'inserimento nel casellario informatico presso l'Osservatorio delle notizie relative alle false dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Decorrenza del termine**
- Il termine annuale entro il quale è operante l'esaminata preclusione, come previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera s) dello schema di regolamento attuativo del Codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'operatore economico (analogamente per la sospensione ex articolo 48, da uno a dodici mesi, disposta dal Consiglio dell'Autorità); ciò in quanto, diversamente argomentando, l'efficacia concreta della preclusione finirebbe con l'essere legata unicamente ad un elemento accidentale, quale la tempestività della comunicazione eseguita dalla stazione appaltante in merito all'operatore economico che ha reso la falsa dichiarazione.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Annotazione nel casellario informatico**
- La segnalazione della falsa dichiarazione all'Autorità è strettamente consequenziale alla esclusione dalla gara: pertanto, l'Autorità annota l'informazione ricevuta da parte della stazione appaltante, fatto salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti o di inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante.
- La più recente giurisprudenza al riguardo afferma che "prima di disporre l'iscrizione nel casellario, l'Autorità procede alle verifiche del caso. La determinazione n. 1/2008 dispone infatti che l'Autorità posta a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell'eventuale dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico, procede alla puntuale e completa annotazione dei contenuti nel casellario informatico, "salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante" (Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, nn. 4906, 4905 e 4907).

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Valutazione da parte dell'Autorità**
- La valutazione di inconferenza della notizia o dell'inesistenza in punto di fatto dei presupposti per l'annotazione implica, infatti, un apprezzamento da parte dell'Autorità circa i fatti oggetto della dichiarazione mendace, che appare tanto più doveroso laddove si consideri l'effetto interdittivo che consegue alla stessa conseguenza.
- Recenti pronunce hanno ulteriormente precisato che "secondo quanto affermato dalla stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 1 del 2008, nel caso in cui detta Autorità sia portata a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell'eventuale dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico, l'Autorità medesima 'procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante'; la clausola di salvezza riportata nell'ultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che impone l'analisi delle eventuali esimenti addotte dall'impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere, non comprendendosi altrimenti a quali situazioni essa (con locuzioni generiche, quale ad es. l'"inconferenza") si riferisca." (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2009, nn. 11068, 11090 e 11091)

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Si osserva, poi, che l'esclusione annuale dalle gare disposta in via automatica, a prescindere da ogni valutazione circa la gravità del comportamento colpevole del dichiarante sarebbe in contrasto con l'articolo 45, par. 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE. Questo dispone che può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico "che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni".
- Conseguentemente, un'applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile con i principi generali di diritto comunitario applicabili in materia di appalti pubblici e, segnatamente, con il principio di proporzionalità.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Quindi, alla luce della normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio, di proporzionalità e del giusto procedimento, l'Autorità ritiene doveroso assicurare un contraddittorio preventivo all'annotazione nel casellario informatico, mediante la comunicazione di avvio del relativo procedimento (ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241) e riconoscendo all'impresa ed alla stazione appaltante il diritto di parteciparvi (ex articolo 10 della stessa legge). Tale contraddittorio è disciplinato nell'allegato alla presente determinazione.
- Sempre nell'ottica di garantire l'applicazione delle garanzie partecipative e dei principi citati, le stazioni appaltanti sono tenute ad informare contestualmente l'operatore economico interessato dell'invio della segnalazione all'Autorità

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

- **ALLEGATO**
- Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

- **Art 1**
- **Avvio del procedimento**
- L'Autorità nel caso in cui la segnalazione inviata dalla Stazione Appaltante risulti incompleta, formula una richiesta di integrazione documentale, con la specificazione dei documenti da allegare e dei termini entro cui le informazioni devono essere fornite.
- La richiesta di integrazione sarà altresì inviata per conoscenza all'operatore economico segnalato.
- Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste alla Stazione Appaltante non vengano fornite ovvero vengano fornite in ritardo rispetto ai termini assegnati, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice.
- Una volta acquisita la segnalazione, idoneamente integrata con gli allegati richiesti, l'Autorità dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e alla Stazione Appaltante.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno almeno indicati:

- l'oggetto del procedimento;
- il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
- l'ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
- il responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento;
- l'indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

- Il Responsabile del Procedimento può convocare in audizione e/o richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli Operatori Economici nonché ad ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso.
- Qualora la documentazione richiesta non venga fornita entro i termini indicati nella richiesta, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 11 del Codice.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

- **Art. 2**
- **Termini di conclusione del procedimento**
- Per la conclusione del procedimento l'Autorità fissa un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dalla notifica dell'avvio del procedimento.
- In caso di necessità di ulteriori acquisizioni documentali e/o richieste di audizione formulate dalle parti o disposte dall'Autorità, il termine per la pronuncia da parte dell'Autorità resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria e alla presentazione delle controdeduzioni e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06 -

ALLEGATO

- **Art. 3**
- **Comunicazione del termine infraprocedimentale**
- Il Responsabile del Procedimento invia alle parti una comunicazione contenente la data del termine infraprocedimentale per l'acquisizione degli ulteriori elementi probatori, per la eventuale richiesta motivata di audizione in Consiglio e per ogni eventuale ulteriore difesa, nonché un'indicazione sintetica delle risultanze emerse dall'esame della documentazione acquisita.
- Il termine di cui al comma precedente non potrà risultare superiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- Di regola, non saranno accettati e tenuti in considerazione ulteriori documenti e fatti nuovi prodotti successivamente al termine infraprocedimentale di acquisizione degli elementi probatori.
- All'esito dell'istruttoria l'ufficio competente sottopone la questione al Consiglio per la decisione e provvede a comunicare alle parti interessate la relativa conclusione

Requisiti di ordine generale (art. 38)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **11. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i)**
- **Irregolarità contributiva**
- La lettera i) è stata introdotta dal legislatore come una autonoma causa di esclusione rappresentata dall'aver "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti".
- A seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui agli articoli 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) e 3, comma 8, lett. b-bis del d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 (si veda ora il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è stato introdotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- Il procedimento di rilascio di tale documento è stato recentemente semplificato attraverso l'introduzione al comma 10 dell'articolo 16-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Soglia di gravità del DURC**
- Attualmente, il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 e la circolare esplicativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 gennaio 2008, n. 5, costituiscono il principale riferimento in materia. Il decreto, nel regolamentare le modalità di rilascio ed i contenuti del D.U.R.C., definisce i parametri di valutazione fissando una soglia di "gravità" dell'inadempimento e limitando, di fatto, la discrezionalità delle stazioni appaltanti in ordine alla attività di verifica alle stesse demandata in merito alla sussistenza del requisito. In particolare, il decreto ministeriale ha previsto, all'articolo 8, comma 3, che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del D.U.R.C. uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Scostamento non grave è considerato quello inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del D.U.R.C.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Pertanto, in presenza di un D.U.R.C. da cui emerga una irregolarità contributiva grave nel senso chiarito, le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n.1458). Tale interpretazione riconduce il D.U.R.C. nel novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso.
- Conseguenza di quanto evidenziato è, inoltre, che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147).

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Definitività dell'accertamento**
- In caso di irregolarità contributiva, la definitività dell'accertamento è insita nella circostanza che l'operatore economico, che ha regolarmente presentato la denuncia mensile delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati, ha l'obbligo di versare quanto dovuto e dichiarato, alle scadenze mensili o, comunque, periodiche di cui egli stesso è a conoscenza. La definitività dell'accertamento sussiste altresì nel caso di ingiustificata sospensione della rateizzazione di un debito contributivo pregresso autorizzato dall'Istituto competente. Anche la mancata sospensione della cartella amministrativa, conseguente all'assenza di ricorso amministrativo o giudiziario, comporta la definitività dell'accertamento (art. 8, c. 1, del d.m. 24 ottobre 2007).
- Come chiarito agli articoli 5 e 8 del richiamato d.m. 24 ottobre 2007, nel caso, invece, in cui l'operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziari, avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o abbia ottenuto "formalmente" una rateizzazione di detto debito, lo stesso può essere considerato in regola con gli obblighi previdenziali.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con l'interpello n. 64 del 31 luglio 2009, ove fra l'altro si fa presente che il decorso del termine assegnato per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato quale silenzio-rigetto, con conseguente impossibilità di rilasciare il D.U.R.C., in assenza di pendenza di ricorso giudiziario.
- Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi) e per tutta la durata della procedura di gara, fino alla aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2876; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288; Cons. Stato, 27 dicembre 2004, n. 8215)

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Validità temporale**
- Per quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).
- In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrare nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).
- L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n. 10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Requisiti di ordine generale (art. 38)

I) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **12. Normativa sul collocamento dei soggetti disabili (articolo 38, comma 1, lett. l)**
- **Esclusione per mancato rispetto della normativa sui disabili**
- La lettera l) commina l'esclusione per i soggetti che "non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2". Essa fa riferimento al rispetto della disciplina in materia di lavoro dei disabili, già operante nella vigenza della precedente normativa ma non inclusa tra i requisiti generali di partecipazione. L'articolo 17 della citata legge n. 68/1999 è stato di recente modificato dall'articolo 40, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale ha previsto che le imprese partecipanti a gare di appalto devono presentare preventivamente alle pubbliche amministrazioni la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione. E' stata, in tal modo, recepita dal legislatore l'indicazione del Ministero del lavoro fornita con la circolare n. 10/2003, in merito all'estensione anche a tale fattispecie della disciplina in materia di autocertificazione; la circolare precisa, altresì, che spetta alle amministrazioni, in sede di verifica del requisito, effettuare i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.
- La previsione ha un chiaro contenuto di ordine pubblico e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall'inserimento o meno dell'obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole delle singole gare, con la conseguenza che il bando, privo di riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256).

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lvo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **13. Sanzioni interdittive (articolo 38, comma 1, lett. m)**
- **Esclusione automatica dipendente da specifiche norme di legge**
- La disposizione si riferisce a casi di esclusione dalla partecipazione alle gare che derivano dall'applicazione di specifiche norme di legge e, in particolare, sancisce il divieto di partecipazione alle gare per i soggetti "nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Sanzione interdittiva ex d.lgs. n. 231/2001**
- Il primo riferimento è alla esclusione dalla gara derivante dall'applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli stessi o da dipendenti. L'articolo 9 del decreto citato indica, tra le sanzioni amministrative che il giudice può comminare nel caso venga accertata la responsabilità dell'ente il "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio"

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **Sanzione interdittiva ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008**
- Viene poi in rilievo una ipotesi specifica di violazione delle norme di sicurezza disciplinata all'articolo 14 del testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106), in passato limitata ai cantieri edili ed oggi estesa a tutte le attività imprenditoriali. In particolare, al comma 1 del citato articolo 14 è previsto che "...ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 92, comma 1, lett.e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro (...) anche su segnalazione di amministrazioni pubbliche (...) possono adottare provvedimenti di sospensione (...) dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza... individuate con decreto del Ministero del lavoro (...). In attesa dell'adozione del decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I." In presenza di tali violazioni può essere adottato un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche per la durata individuata in relazione alle diverse percentuali dei lavoratori irregolari e, comunque, non superiore a due anni

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Provvedimento interdittivo**
- Dal tenore della richiamata normativa si evince che, affinché possa determinarsi l'esclusione dalla procedura di gara, non è sufficiente la pendenza del procedimento di cui all'articolo 14 del d.lgs n. 81/2008, ma è necessaria l'applicazione del menzionato provvedimento interdittivo la cui efficacia decorre dalla data di notifica all'operatore economico interessato di cui è data notizia sul casellario.
- **Norma di chiusura**
- La disposizione di cui alla lett. m) contiene, infine, una norma di chiusura del sistema che prevede che gli effetti preclusivi ivi previsti sono conseguenti ad ogni "altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione". L'articolo 32-quater del codice penale prevede, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione", quale pena accessoria della condanna definitiva per alcuni reati particolarmente gravi (malversazione, corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso, etc.), se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la **decadenza** dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **14. Sospensione o revoca dell'attestazione SOA (articolo 38, comma I, lett. m-bis)**
- **Sospensione o revoca dell'attestazione SOA per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci**
- Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, c.d. secondo correttivo del Codice, ha inserito nell'articolo 38 un'ulteriore causa di esclusione per i soggetti "nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico". Il terzo correttivo del Codice (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152) ha modificato la previsione in esame, eliminando il riferimento alla sospensione o decadenza dell'attestazione da parte della sola Autorità.
- Quanto alla suddetta fattispecie di esclusione dalle gare d'appalto, il dies a quo decorre dalla data di inserimento del provvedimento di decadenza dell'attestazione nel casellario informatico da parte dell'Autorità, tenuto conto che la norma si riferisce a decadenze dell'attestato SOA "risultanti dal casellario informatico".

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- Le stazioni appaltanti, in sede di gara, allorché riscontrino dalla consultazione del casellario informatico, una decadenza dell'attestazione per falso devono escludere l'operatore economico, per carenza del requisito in argomento. Se, tuttavia, dal casellario risulti che l'operatore economico ha ottenuto una nuova attestazione, ciò implica che la stessa sia stata rilasciata in coerenza con quanto stabilito nella determinazione n. 6 del 15 novembre 2006. Tale determinazione prevede che la non imputabilità della falsità all'impresa acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione; infatti, in caso di falso non imputabile, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000. Tale ipotesi comporta che nel casellario informatico oltre all'annotazione relativa alla decadenza dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci sarà inserita nei confronti dell'operatore economico anche l'informazione circa il rilascio di una nuova attestazione

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- *m-ter*) di cui alla precedente lettera *b*) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **15. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter)**
- **Esclusione per omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione**
- Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") è stata inserita una nuova causa di esclusione alle gare indicata con la lettera m-ter) ed una limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione di tutte le ipotesi elencate al primo comma dell'articolo 38. La disposizione preclude la partecipazione alle gare ai soggetti "di cui alla precedente lett. b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art.7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Comunicazione del procuratore della Repubblica**
- La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio".

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Ambito di applicazione soggettiva ed esimenti**
- La novella normativa si applica, pertanto, ai soggetti elencati alla lettera b) dell'articolo 38 (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) i quali devono essere esclusi dalle gare nel caso in cui non abbiano denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione o estorsione aggravata. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- In altri termini, la causa di esclusione di cui alla lettera m- ter) non opera se la mancata denuncia sia riconducibile allo stato di necessità nel quale si trova la vittima del reato. Si ritiene che l'indagine e la verifica circa la sussistenza di tale circostanza esimente debbano essere svolte dal procuratore della Repubblica, il quale provvederà a trasmettere all'Autorità l'informazione relativa alla omessa denuncia solo a seguito dell'esito negativo di detto accertamento.
- La mancata denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dell'imputato formulata nei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando. L'Autorità, a propria volta, dovrà pubblicare sul casellario informatico la comunicazione della mancata denuncia unitamente al nominativo del soggetto che ha omesso di denunciare. Di tale pubblicazione sarà data informazione al soggetto stesso al fine di evitare che l'operatore economico incorra nella falsa dichiarazione in merito al requisito.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Decorrenza del periodo triennale**
- Si ritiene, poi che il periodo triennale decorra dalla data di richiesta di rinvio a giudizio, costituendo tale data il momento in cui si realizza sul piano sostanziale la fattispecie ostativa; laddove il processo penale si concluda, entro il suddetto termine dei tre anni, con una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, viene meno il presupposto della causa di esclusione, con conseguente cancellazione dell'annotazione.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (**lettera introdotta dall'art. 3 DL 135/09**)

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi **dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06**

- **16. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (articolo 38, comma 1, lett. m-quater)**
- **Esclusione per accertata imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale**
- Con il DL 25.9.2009, n. 135, (articolo 3), convertito con L. 20.11.2009, n. 166, in materia di attuazione di obblighi comunitari, è stata apportata una modifica all'articolo 38, al fine di superare le censure mosse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee all'art. 34, comma 2, del Codice. Tale disposizione prevedeva l'inammissibilità della partecipazione alla medesima gara per le imprese che siano fra di loro in una delle situazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., comportando un obbligo in via assoluta ed automatica per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere i concorrenti che siano nelle suddette situazioni. Il giudice comunitario, con sentenza 19 maggio 2009, causa C-538/07, ha ammesso la facoltà per gli Stati membri di integrare l'elenco (ritenuto tassativo secondo precedenti pronunce della Corte) delle cause di esclusione concernenti l'affidabilità morale e professionale degli imprenditori, contenuto nelle direttive in materia di appalti pubblici; ciò, in quanto eventuali ulteriori ipotesi preclusive sono dirette a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza della procedura. Il giudice ha, tuttavia, ravvisato violazione del principio di proporzionalità laddove la normativa nazionale, sulla base di una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte, stabiliva un divieto in ordine alla situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c., senza la possibilità di prova contraria, senza cioè consentire al concorrente di dimostrare che detto rapporto non ha influito sul rispettivo comportamento nella procedura di gara, con conseguente limitazione della concorrenza.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- **Evoluzione normativa**
- Il legislatore nazionale, in ottemperanza alla decisione del giudice comunitario, ha eliminato dalla normativa codicistica tale divieto automatico, mantenendo comunque la fattispecie impeditiva relativa alla mancanza, sul piano sostanziale, di una reale alterità soggettiva. E' stato dunque soppresso l'articolo 34, comma 2, del Codice, prevedendo altresì all'articolo 38 un'ulteriore causa di esclusione consistente nel trovarsi "in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". E' stato inoltre introdotto, al comma 2 dell'articolo 38, l'obbligo di autocertificare a) l'assenza di situazioni di controllo e collegamento o b) che tali situazioni non hanno influito sulla presentazione dell'offerta, allegando, in busta separata, la documentazione idonea a dimostrare che la stessa è stata formulata in modo autonomo. Tali documenti, di carattere probatorio, potrebbero essere, a titolo esemplificativo statuti, documenti riguardanti l'organizzazione aziendale, visure storiche.

Autorità Vig. Contratti Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del d.Lvo N. 163/06

- E' altresì disposto che la stazione appaltante esclude i concorrenti a seguito dell'accertamento, dopo l'apertura dell'offerta economica, della imputabilità delle offerte al medesimo centro decisionale, sulla base di univoci elementi (cfr. sentenza Corte giustizia citata: "Il compito di accertare se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte (...) richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare").
- In tal modo, la disciplina interna consente alle imprese di provare l'insussistenza dei rischi di turbativa della selezione, essendo possibile, ad esempio, che imprese di un gruppo conservino una sfera di autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, che impedisca l'insorgenza di commistioni (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 9 dicembre 2009, n. 12679). L'autocertificazione nell'ipotesi sub a) (assenza di controllo) deve fare riferimento anche a situazioni di controllo di fatto e attestare, in ogni caso, la piena autonomia del dichiarante nella formulazione dell'offerta. Parimenti, nell'ipotesi sub b) (presenza di controllo) devono essere dichiarate anche situazioni di controllo di fatto, ferma restando l'attestazione circa l'autonomia nella elaborazione dell'offerta.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- *1-bis.* I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante **dichiarazione sostitutiva** in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. **Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (introdotto da art. 3 DL 135/09)**

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del DPR n. 445/2000; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e s.m.i. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del DPR 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, c. 1, del medesimo decreto n. 313/2002.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o **concorrenti non stabiliti in Italia**, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, **costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata**, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza

Capacità **economica e finanziaria** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Capacità **economica e finanziaria** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al c. 1, lett. b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
- 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la **costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste**, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 1. Negli appalti di **servizi e forniture** la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
 - a) presentazione **dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei **controlli di qualità**;
- c) descrizione delle **attrezzature tecniche** tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- e) indicazione dei **titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi** o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del **numero medio annuo di dipendenti** del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) **per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;**

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di **campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire**, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- m) nel caso di forniture, **produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità**, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
- 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 47 dir. 2004/18)

- Comma 2. UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. IN TAL CASO DEVE DIMOSTRARE ALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE DISPORRÀ DEI MEZZI NECESSARI, AD ESEMPIO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'IMPEGNO A TAL FINE DI QUESTI SOGGETTI

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 48 Dir. 2004/18)

- UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. DEVE, IN TAL CASO, PROVARE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DISPORRÀ DELLE RISORSE NECESSARIE AD ESEMPIO PRESENTANDO L'IMPEGNO DI TALE SOGGETTO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO LE RISORSE NECESSARIE

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 1. Il concorrente, **singolo** o **consorziato** o **raggruppato** ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
- 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
 - a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal c. 5.
- 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- *((7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso. ABROGATO))*
- 8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati
- 11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- *Viene recepito l'avvalimento, con taluni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento*

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Il Consiglio di Stato, nell'affermare come l'avvalimento sia previsto dalle direttive comunitarie e pertanto, *“non appare possibile contestare la legittimità del suo inserimento nell'ordinamento giuridico italiano”*, rileva che è agevolmente prevedibile un *“effetto dirompente nei confronti delle piccole e medie imprese edili”*.
- E' facilmente prevedibile, infatti, che a ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici, saranno soprattutto le imprese qualificate in categorie generali, alle quali, attraverso detto istituto, sarebbe consentito sopperire alla mancanza di qualificazione nelle categorie specialistiche.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- In tal senso, ad essere pesantemente penalizzate sarebbero proprio le imprese medio-piccole ed, in particolare, quelle qualificate nelle **categorie specialistiche**, le quali, nel nuovo Codice, vedono sensibilmente attenuato il complesso di garanzie e tutele ricavabile dall'architettura normativa imperniata nella Legge 109/1994.
- La disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice Unico offre il fianco anche a critiche di tenore più prettamente giuridico.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In primo luogo**, si rileva che, attraverso la disciplina contenuta all'art. 49 del Codice, viene di fatto ad essere elusa la speciale disciplina riservata ai lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali **strutture, impianti ed opere speciali** (c.d. categorie "superspecialistiche").
- Si osserva infatti – a mero titolo esemplificativo - che laddove un bando di gara indichi tra le categorie che costituiscono l'appalto anche una categoria "superspecialistica" di importo superiore al 15%, un'impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ma non in detta categoria, al fine di partecipare alla gara, potrebbe "avvalersi" dell'attestazione SOA di un'altra impresa, evitando così di dover costituire un'associazione temporanea.
- Ciò rappresenterebbe, a tutti gli effetti, un **aggiramento** del disposto di cui all'art. 13 comma 7 della legge 109/1994, integralmente riportato all'art. 37 del Codice Unico.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Scopo della disciplina riservata alle c.d. categorie “super-specialistiche” è proprio quello di evitare che le relative lavorazioni possano essere eseguite da soggetti privi di qualificazione e, laddove queste assumano una rilevante entità economica, impedire anche il ricorso al subappalto.
- Ebbene, attraverso l'avvalimento **tali limiti sembrano agevolmente superabili**, atteso che un soggetto, pur non possedendo qualificazione SOA per dette categorie, potrebbe comunque assumere ed eseguire in proprio i relativi lavori avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Al fine di evitare **effetti distorsivi**, l'art. 49 poteva essere modificato, escludendo, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento per quelle categorie aventi ad oggetto strutture, impianti ed opere speciali. Tale modifica avrebbe rappresentato un serio paletto alla possibilità di aggirare lo speciale regime normativo riservato alle c.d. categorie "super-specialistiche" e si sarebbe posto in perfetta linea con l'intento di **"evitare manovre elusive"**

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In secondo luogo**, la disciplina dell'avvalimento desta perplessità anche in relazione alla possibilità di ottenere l'attestato di qualificazione da parte di un soggetto avvalendosi dei “requisiti” di un'altra impresa legata da un rapporto di collegamento o controllo (art. 50 Codice).

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- I requisiti di carattere strettamente soggettivo, morali, di affidabilità, di regolarità della gestione, di non essere soggetto a sanzioni o misure previste dalla legislazione antimafia devono essere posseduti dal concorrente: il rapporto di collaborazione tra concorrente e impresa ausiliaria (con qualsiasi modulo attuato) e l'importanza del ruolo che assume l'impresa ausiliaria nella fase di qualificazione del concorrente non possono mai consentire di obliterare l'apprezzamento riguardante i predetti profili in capo al concorrente, ossia in colui che è destinato ad assumere il ruolo di contraente della Stazione Appaltante
- Ciò non di meno, appare imprescindibile la verifica dei predetti requisiti di ordine "personale" (ivi compreso quello c.d. antimafia) anche in capo all'impresa ausiliaria, in quanto questa ultima, contribuendo alla qualificazione del concorrente, assume, comunque, un ruolo decisivo per far conseguire una posizione giuridica rilevante verso la Stazione Appaltante, posizione dalla quale derivano, in caso di aggiudicazione, anche diritti di ordine economico e patrimoniali

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- L'avvalimento può concretizzarsi in modo più o meno articolato a seconda delle esigenze del concorrente che può, ad es., necessitare di un mezzo o attrezzatura dell'impresa ausiliaria destinato ad essere utilizzato nei propri processi produttivi (avvalimento che potremo definire “operativo”, con assorbimento cioè delle risorse/mezzi, in quanto l'impresa ausiliaria deve contribuire all'esecuzione dell'appalto, mettendo i propri mezzi, risorse e/o il proprio know how a disposizione del concorrente), oppure (e solo) di imputazione a sé dei requisiti speciali della impresa ausiliaria, senza che questa sia chiamata in concreto a svolgere prestazioni specifiche nell'ambito dell'oggetto contrattuale (avvalimento che definiamo per ciò stesso “di garanzia”, in quanto non comportante l'assorbimento di mezzi o risorse “in cantiere”, ma che fa leva solo sul conseguimento in capo al concorrente del “monte” requisiti richiesti in gara).

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 1. L'offerta è corredata da una garanzia, **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente,
 - in contanti o
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3. La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere
 - bancaria o
 - assicurativa o
 - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 4. La garanzia deve **prevedere espressamente:**
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 cod. civ. (*limitazione della fidejussione al termine dell'obbligazione principale*), nonché
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 5. La garanzia deve avere **validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e **possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
- 6. La garanzia **copre** la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo**.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, (*ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema ABROGATO*). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 8. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- Vengono riprodotti, con talune modifiche: l'art. 30, commi 1 e 2 *bis*, L. n. 109/1994; l'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005; l'art. 8, comma 11 *quater*, L. n. 109/1994.
- Il comma 9 tiene conto dell'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione di:
art. 8, comma 11 *quater*, art. 30, c. 1, c. 2 *bis*, L. n. 109/1994; art. 24, c. 10, L. 18.4.2005, n. 62; art. 100, d.P.R. n. 554/1999.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. **Si applica l'articolo 75, comma 7**
- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.,
 - nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione**, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 5. La garanzia **copre** gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- L'art. 113 riproduce l'art. 30, commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* della L. 109/1994, che, per la loro portata, possono essere estese alla generalità dei contratti di appalto o concessione.

Sul **comma 5** si deve osservare quanto segue.

- Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando a un difetto di coordinamento dell'art. 30, L. n. 109/1994 rispetto alla pur datata reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Deve, peraltro, essere valutata l'opportunità di disciplinare in modo più analitico, quali che ne siano i termini, così come previsto prima delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2-*ter* dalla L. 24.12.2003, n 350, il meccanismo di svincolo progressivo della cauzione, che, per un verso, è assistito dalla sanzione di nullità dei patti contrari o in deroga, ma, per altro verso, è definita solo, a cautela delle ragioni della stazione appaltante, nel limite massimo svincolabile.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- In definitiva, mentre non vi è difficoltà alcuna a immaginare l'applicabilità della sanzione rispetto a clausole contrattuali che escludano l'automaticità dello svincolo, “senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”, ostacoli di non poco momento si pongono rispetto alla stessa individuazione della disciplina imperativa in tema di “termini ed entità” dello svincolo delle garanzie.
- Il massimo risultato ottenibile, sul piano letterale, è ritenere che il limite del 75% dello svincolo debba comunque essere raggiunto prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, prima del decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ossia prima del termine previsto per lo svincolo completo della garanzia.

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 1 - Soggetti obbligati**
- 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. **Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 2 - Soggetti tenuti al rilascio del DURC**
- 1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
- 2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lvo 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i., i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 3 - Soggetto richiedente e modalità di rilascio**
- 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
- 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11.1.1979, n. 12.
- 3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
- 4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 4 - Contenuto del documento**
- 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
- 2. **Il DURC deve contenere:**
- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 5 - Requisiti di regolarità contributiva**
- 1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
 - b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
 - c) inesistenza di inadempienze in atto.
- 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
 - a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
 - b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
 - c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 6 - Emissione del DURC**
- 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari.
- 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 24.10.2007

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 7 - Validità del DURC e verifica dei requisiti**
- 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
- 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
- 3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 8 - Cause non ostative al rilascio del DURC**
- 1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
- 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
 - a) in pendenza di [contenzioso amministrativo](#), la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
 - b) in pendenza di [contenzioso giudiziario](#), la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 26.2.1999, n. 46.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. **Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.**
- 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della L. 27.12.2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 9 - Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC**
- 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
- 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del d.lvo n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lvo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis C.P..

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
- 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- 6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Il DM 27.10.2007, in vigore dal 31.12.2007, introduce le seguenti novità:
- 1) Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, **anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC**;
- 2) Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato;
- 3) In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla partecipazione a gare d'appalto, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di un DURC già rilasciato, l'azienda deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni;
- 4) Nel solo caso di partecipazione a gare d'appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di "scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate";
- 5) Ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste "cause ostative" al rilascio del DURC.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'ambito di applicazione del DURC riguarda attualmente:
- tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
- i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

A) Soggetti obbligati a richiedere il durc

- Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi (art. 1 DM 24.10.07)
- La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro e i loro intermediari.
- **In tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto.**
- Le richieste di DURC possono essere effettuate (esclusivamente per via telematica (cfr art. 3, c. 2 DM 24.10.07) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari e dalle SOA.
- Nel caso in cui l'INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC (cioè si verifica nel caso in cui l'INAIL sia Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi), l'azienda è esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato (art. 3, c. 4 DM 24.10.07). Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità, anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc

- **Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL** che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti.
- **Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, c. 2 DM 24.10.07).**
- A seguito di apposita convenzione con INPS ed INAIL - approvata dal Ministero del Lavoro - il DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti Bilaterali (Enti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D.Lvo 10 settembre 2003, n. 276)

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

C) Emissione del durc e sua validità

- Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta (art. 6 DM 24.10.07), al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere attivato:
 - **per fini istruttori**, in caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;
 - **per la regolarizzazione della posizione contributiva**, esclusi i casi di partecipazione a gare d'appalto.
- La sospensione di 15 giorni può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Sono previsti i seguenti **periodi di validità del DURC** (art. 7, c. 1 e 2 DM 24.10.07):
- per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.
- Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
- **per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);**
- per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.
- Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

REQUISITI DI REGOLARITA'

- Il Decreto Ministeriale, oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi particolari che consentono di certificare comunque la regolarità, nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso (art. 5, 8 e 9 DM 24.10.07)
- **A) Requisiti necessari per la regolarità contributiva**
- La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
 - Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
 - Inesistenza di inadempienze in atto;
 - Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
 - Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
 - Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Si ricorda che per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e di cessazione della lavorazione.
- In particolare, dal momento in cui inizia l'esecuzione dell'appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell'appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell'attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazioni del rischio si sono verificate.
- Il Decreto ha espressamente previsto che, esclusa l'ipotesi di partecipazione a gara d'appalto, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, prima di attestare l'irregolarità o di annullare una regolarità già dichiarata, l'Ente previdenziale inviti sempre l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa (art. 7, c. 3 DM 24.10.07).

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Si tratta in realtà di un principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni civili.
- Si ritiene che l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata r.r.), tenuto conto dell'esigenza di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.
- E' peraltro da sottolineare che tutte le aziende assicurate all'Inail possono in qualunque momento verificare in www.inail.it Punto Cliente la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi informatizzati dell'Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

B) Cause non ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA

• 1) Scostamento non grave

- Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” (art. 8, c. 3 DM 24.10.07) tra somme dovute e somme versate .
- Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
- Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Per quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
- In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
- Se l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell'appalto.
- Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell'azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni)

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

2) Cause non ostative alla regolarità contributiva

- Comportano il rilascio di un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:
- crediti dell'Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
- aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

C) Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi

- Il DM ha disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
- Nella Circolare n. 5/2008, alla quale senz'altro si rimanda per una compiuta disamina della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell'Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi.

I.N.P.S. - CIRCOLARE 18.4.2008, n. 51

- Dal decreto emerge il seguente quadro:
- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l'elencazione, dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC.
- Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
- Con successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in trattazione.

Circolare INAIL 4 Febbraio 2009

- Si informano le Strutture che, con legge del 28 gennaio 2009 n. 2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale¹.
- La predetta legge, all'art. 16 bis co. 10, stabilisce che "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".
- **Pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.**

Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156

DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009

- ... il dicastero ha chiarito che la documentazione attestante la regolarità contributiva di un'impresa straniera - Durc o documentazione equivalente rilasciata dal competente istituto del Paese di origine - non può essere surrogata da un'autocertificazione dell'imprenditore o dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali.
- ... sia le imprese comunitarie che quelle extracomunitarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati in territorio nazionale le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi.

Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156

DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009

- Per quanto attiene, invece, gli **aspetti previdenziali**, deve operarsi una distinzione tra le imprese aventi sede in un Paese extracomunitario oppure in uno Stato membro dell'Ue.
- Nel primo caso, in base alla disciplina di diritto internazionale privato (v. art. 61, legge n. 218/95), ai lavoratori distaccati deve essere applicata la normativa del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio della lex loci laboris) e quindi la legislazione italiana, semprechè non vi siano norme pattizie che dispongano diversamente.
- Nel secondo caso, invece, in deroga al “principio di territorialità”, è applicabile, ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71 e s.m., il “principio di personalità”, ovvero trova applicazione la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora parte dell'attività sia svolta in tale Paese, o quella del Paese di residenza dell'impresa comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa.

Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156

DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009

- Con riferimento alle imprese che effettuano lavorazioni edili in territorio italiano, il Ministero conferma quanto già espresso nell'interpello n. 24/2007 (cfr. News Ance n. 3920/2007), ossia che mentre per le imprese extracomunitarie può affermarsi l'obbligo di iscrizione alle Casse edili e pertanto le stesse sono tenute al possesso del Durc, per le imprese comunitarie tale obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

INTERPELLO N. 10/2009

Roma, 20 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- ... Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”*; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.
- Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

INTERPELLO N. 10/2009

Roma, 20 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC **debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.**
- Rispetto a tali acquisti, evidentemente, **il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)”.**

INTERPELLO N. 15/2009

Roma, 20 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- ... in linea di principio, **attesta la regolarità dell'impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei “cantieri o opere” presi in considerazione.**
- Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una “selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.
- Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l'ipotesi descritta.

INTERPELLO N. 15/2009

Roma, 20 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERPELLO N. 3/2010 del 2 aprile 2010

- La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l'assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
- In proposito, l'attuale formulazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all'appaltatore nonché *“ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”*, escludendo unicamente il committente persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale (art. 29 comma 3 *ter* D.Lgs. n.276/2003). Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà che investe l'effettuazione e versamento delle *“ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”*, nonché il *“versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERPELLO N. 3/2010 del 2 aprile 2010

- Ciò premesso sembra potersi sostenere che **le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali** escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
- Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.
- A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERPELLO N. 3/2010 del 2 aprile 2010

- Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla *ratio* di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A. Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell'Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERPELLO N. 3/2010 del 2 aprile 2010

- Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

DURC (art. 6 R)

- 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- 2. **La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.**
- 3. **Le imprese** trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice;
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

DURC (art. 6 R)

- 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.
- 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

DURC (art. 6 R)

- 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

DOMANDE FREQUENTI DURC

- **A chi si deve richiedere il DURC?**
- Il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile in caso di lavori nel settore edile (sia pubblici che privati) e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o applichi i contratti collettivi del settore edile; negli altri casi il DURC può essere richiesto indifferentemente ad INPS o a INAIL. Se si richiede per via telematica, il sistema informatico trasmette la richiesta a Casse Edili, Inps e Inail e individua automaticamente l'Ente competente al rilascio.
- **E' obbligatoria la richiesta per via telematica?**
- La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti non è obbligatorio ma consigliato.

DOMANDE FREQUENTI DURC

- **Si può richiedere il DURC con una semplice lettera o per e-mail?**
- No, in alternativa alla richiesta per via telematica, il DURC può essere richiesto esclusivamente inoltrando lo specifico modulo cartaceo alla sede territorialmente competente delle Casse Edili (lavori edili) o di Inps o di Inail (casi diversi dai lavori edili).
- **Quali sono i vantaggi della richiesta telematica?**
- La richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo; pertanto, la richiesta telematica può essere evasa dagli Enti interessati con maggior celerità e consente il rilascio del DURC in termini inferiori ai trenta giorni. Per tali motivi se ne consiglia l'utilizzo.

DOMANDE FREQUENTI DURC

- **Chi rilascia il DURC?**
- Il DURC viene sempre rilasciato dalla Cassa Edile competente territorialmente in caso di richiesta avanzata per lavori pubblici o privati nel settore edile eseguiti da imprese che hanno l'obbligo di iscrizione alle stesse e trasmesso per posta al richiedente con raccomandata A/R; negli altri casi il DURC viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL territorialmente competente alla quale è stata presentata la richiesta cartacea o telematica.
- **Il Durc ha un periodo di validità?**
- Il DURC ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio per i soli lavori privati in edilizia; l'utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato. **Negli altri casi, il DURC ha validità per l'appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).**

DOMANDE FREQUENTI DURC

- **E' possibile ricevere il DURC per via telematica?**
- Al momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica, non essendo ancora operativa la firma digitale. E' invece prevista la richiesta telematica.
- **Il Durc deve essere richiesto per ogni Ditta operante nel cantiere?**
- **Si, per ogni cantiere il DURC deve essere richiesto sia dalla Ditta che esegue direttamente i lavori sia da ogni eventuale Ditta subappaltatrice.**

TAR Veneto, sez. I, 26.5.2009 n. 1601

- In base alla nuova normativa introdotta dall'art. 38, lettera i) del DLgs n. 163/06 sono esclusi dalla partecipazione alla gara quei soggetti "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". La formulazione della disposizione testé citata impone, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara per irregolarità contributiva sia congruamente motivato dall'Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione

Consiglio di Stato, sez. V, 21 Aprile 2009, n. 2401

- Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico dell'INPS al quale la richiesta viene presentata e specialmente considerando che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica, come nella specie è avvenuto. Depongono in tal senso le disposizioni della convenzione INPS-INAIL del 3 dicembre 2003 e delle circolari INPS n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30 dicembre 2005. Per quanto qui interessa le dette circolari stabiliscono che la verifica di regolarità è riferita "alla intera situazione aziendale" (punto 3) e precisano che "Il riferimento alla intera situazione aziendale è da ricondursi alla unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.". Tale normativa interna ha cura di specificare che "per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere attivati i necessari contatti tra le strutture competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.". In base a tali disposizioni è da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva unificata di una determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente alla struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, e ciò a maggior ragione non appare possibile se la richiesta viene avanzata in via telematica, come nella specie è avvenuto.

Consiglio di Stato sez. VI, 4 Agosto 2009 n. 4906

- Dopo il d.m. del 2007, si può affermare che il d.u.r.c. attesta solo le irregolarità contributive “definitivamente accertate”, e solo quelle che superano una “soglia di gravità”, fissata autonomamente dal citato d.m. Sicché, dopo il d.m. del 2007, una declaratoria di non regolarità contributiva è grave indizio, ai fini dell’art. 38, co. 1, lett. i), codice appalti, che sia stata commessa una “violazione grave” e “definitivamente accertata”. Escluso, comunque, ogni automatismo, segnatamente quanto alla valutazione di “gravità”, che il codice appalti riserva alla stazione appaltante, non essendo l’amministrazione vincolata a valutare la gravità con gli stessi parametri utilizzati dal citato d.m. del 2007, che non costituisce atto attuativo del codice appalti. Ma prima del d.m. del 2007, il solo fatto che il d.u.r.c. non fosse regolare, non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che secondo le circolari del 2005, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità, e anche le irregolarità che non fossero ancora definitivamente accertate, perché era pendente contenzioso amministrativo

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI**
- Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art. 7 comma 3, del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’“interferenza”.
- Si parla di **INTERFERENZA** nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
- In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs n. 626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
- Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
- In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- A mero titolo esemplificativo **si possono considerare interferenti i seguenti rischi:**
- - derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
- Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14.11.2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (**scuole, mercati, musei, biblioteche**). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.
- Deve, inoltre, essere sottolineato che **la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti** che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
- - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il **DUVRI è un documento “dinamico”**, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
- **Il DUVRI è un documento tecnico**, che **dovrà essere allegato al contratto di appalto**, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **B. Valutazione dei costi della sicurezza**
- Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 c. 1 del DPR n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare :
 - a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
 - b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
 - c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- ... Si precisa che anche **nell'ipotesi di subappalto** gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
- Potrebbe verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 Codice contratti) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 Codice contratti). In tali casi si potrebbe verificare la **necessità di modificare il DUVRI**, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. ...

Autorità Vigilanza

Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso**
- Sulla base di quanto sopra discende che:
- 1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
- 2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.
- Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad es. per l'affidamento mediante procedura negoziata).

RIASSUMENDO IL DUVRI:

- E' UN DOCUMENTO TECNICO
- E' UN DOCUMENTO DINAMICO: la valutazione dei rischi va effettuata prima dell'espletamento dell'appalto e poi, eventualmente, aggiornata a seconda dell'evoluzione dell'attività (subappalti, modifiche di carattere tecnico, organizzativo, logistico);
- VA ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO
- DEVE ESSERE REDATTO DALLA STAZIONE APPALTANTE SOLO IN PRESENZA DI INTERFERENZE

DUVRI

- L'indicazione della voce relativa ai costi della sicurezza e la loro congruità rispetto al lavoro/servizio/fornitura da eseguire fa sì che nessuna impresa possa offrire ribassi consistenti a scapito delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori impiegati

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, c. 8, lett. g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che **indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25.8.2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lvo 12.4.2006 n. 163, e s.m.i., tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- **3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica**
- **ai servizi di natura intellettuale,**
- **alle mere forniture di materiali o attrezzature,**
- **nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, c. 34 del D.Lvo 163/06 (*centrale di committenza*), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25.8.2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31.12.2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. **A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 27 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'art. 21, c. 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del D.Lvo 10 settembre 2003, n. 276.**

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 27 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- **1-bis. Con riferimento all'**edilizia**, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal d.P.R. di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.**

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 27 D.Lvo 81/08 come modificato da D.Lvo 106/09)

- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, **il possesso dei requisiti** per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento **preferenziale** per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
- **2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.**

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA OFFERTA

Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 81)

- 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del **prezzo più basso** o con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.
- 2. **Le stazioni appaltanti scelgono**, tra i criteri di cui al comma 1, **quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto**, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
- 3. **Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

Criterio del prezzo più basso (art. 82)

- 1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
- 2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- 4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, **a titolo esemplificativo:**
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, **elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi**, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
- 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (*La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ABROGATO*).
- 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal DPCM 13.3.1999, n. 117 e dal DPCM 18.11.2005, in quanto compatibili con il codice.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- L'articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il comma 4 dell'articolo in commento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi. Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell'Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9.7.2004, n. 5033, in *Cons. Stato*, 2004, I, 1524, che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
- Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell'ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l'offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

Criteri di **individuazione** delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti **valutano** la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007)

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
- 5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, c. 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
- 2. Le giustificazioni di cui all'art. 86, c. 5 e di cui all'art. 87, c. 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - b) le soluzioni tecniche adottate;

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro (**lettera abrogata dall'art. 1, c. 909, L. 296/06 L.F. 2007**);
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. 3.7.2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (**comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007**)

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- 1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, **alternativamente** o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- 3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
- 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- (6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile – **ABROGATO**)
- 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala

ANOMALIA DELLE OFFERTE

- La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte anomale.
- Si propone un recepimento puntuale, in argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee fondamentali:
 - esclusione non automatica;
 - verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
 - utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;

ANOMALIA DELLE OFFERTE

- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della **complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte**, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
- 2. Nelle **procedure aperte**, il termine **per la ricezione delle offerte** non può essere inferiore a **52 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 3. Nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il **termine per la ricezione delle domande di partecipazione** non può essere inferiore a **37 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 4. Nelle **procedure ristrette**, il **termine per la ricezione delle offerte** non può essere inferiore a **40 giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 5. Nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il **termine per la ricezione delle offerte** viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **20 giorni** dalla data di invio dell'invito.
- 6. In **tutte le procedure**, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **60 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **80 giorni** con le medesime decorrenze.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano **pubblicato un avviso di preinformazione**, **il termine minimo** per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette **può essere ridotto**, di norma, a **36 giorni** e comunque mai a meno di **22 giorni**, né a meno di **50 giorni** se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della trasmissione del bando di gara.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 8. Se i bandi sono **redatti e trasmessi per via elettronica** secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, **possono essere ridotti di 7 giorni**.
- 9. Se le stazioni appaltanti offrono, **per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando** secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, **possono essere ridotti di 5 giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.**

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli artt. 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
 - a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
 - b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, ovvero non inferiore a 30 giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
- 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari **nelle procedure aperte** (art. 71)

- 1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, c. 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari **sono inviati agli operatori economici entro 6 giorni dalla ricezione della loro domanda**, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'art. 9, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte

- Viene fedelmente recepito l'art. 39, direttiva 2004/18 (corrispondente all'art. 46, direttiva 17), che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.
- Unica novità rispetto alle direttive precedenti è la non necessità dell'invio del capitolato e documenti complementari ai richiedenti, quando "l'amministrazione aggiudicatrice offra per via elettronica conformemente all'art. 38, parag. 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare" a decorrere dal bando di gara.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999; dell'art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari **nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo** (art. 72)

- 1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'art. 67:
 - a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
 - b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, comma 9.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- 2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'art. 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- 3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'art. 9, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'art. 70, c. 11, tale termine è di 4 giorni**

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- Viene fedelmente recepito l'art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18, che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, e dell'art. 81, comma 2, d.P.R. n. 554/1999.

ELEMENTI DI UNA PROCEDURA DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- RELAZIONE STIMA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- BANDO DI GARA (??)
- LETTERA DI INVITO
- DUVRI
- AVVISI DI GARA (??)
- COMUNICAZIONE AI NON AGGIUDICATARI
- CONTRATTO

LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000

A) CONTENUTO:

- FINE CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE CON IL CONTRATTO
- OGGETTO DEL CONTRATTO
- FORMA DEL CONTRATTO
- CLAUSOLE RITENUTE FONDAMENTALI
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000

B) COMPETENZA PER ADOZIONE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

LA RELAZIONE STIMA

- DIVISA ALMENO NEI SEGUENTI CAPITOLI:
 - 1) **STATO DI FATTO**
 - 2) **OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE CON L'APPALTO**
 - 3) **ILLUSTRAZIONE PROPRI STANDARD QUALITATIVI E DI CONTROLLO**
 - 4) **QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO**

IL CAPITOLATO D'ONERI

IL CAPITOLATO DEVE INDICARE:

- L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- DURATA DEL CONTRATTO
- POSSIBILITA' DI OPZIONE PER LA PROROGA/RINNOVO
- MODALITA' DI REVISIONE DEI PREZZI
- MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

IL CAPITOLATO D'ONERI

- TEMPI DI PAGAMENTO –
PERCENTUALE INTERESSE PER
RITARDATO PAGAMENTO
- DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
- SUBAPPALTO
- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- CESSIONE RAMO DI AZIENDA
- CESSIONE DEL CREDITO

IL CAPITOLATO D'ONERI

- POSSIBILITA' DI ISPEZIONI ED EFFETTUAZIONE DI TEST SU MATERIALI E PRODOTTI
- GARANZIE ED ASSISTENZA TECNICA
- REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA (IMPORTO, MODALITA' DI COSTITUZIONE, DURATA, SVINCOLO, ECC.)
- PIANO DI MANUTENZIONE
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IL CAPITOLATO D'ONERI

- RITARDI NEGLI INTERVENTI (penali)
- SPECIFICAZIONE IPOTESI DI GRAVE ERRORE (e grave inadempimento, risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno e incameramento cauzione)
- MODALITA' E TERMINI PER DAR CORSO ALLE IPOTESI DI PENALE E GRAVE ERRORE

IL CAPITOLATO D'ONERI

- IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO (ex art. 21 sexies L. n. 241/90)
- CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO SUL SERVIZIO/FORNITURA
- DEFINIZIONE STANDARD QUALITATIVI DELL'ENTE
- IMPEGNO DELLA DITTA A COMUNICARE LE PROPRIE MODALITA' DI AUTOCONTROLLO

IL CAPITOLATO D'ONERI

- RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE E LEGGI APPLICABILI
- ELEZIONE DOMICILIO
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- SPESE
- MODALITA' DI APPALTO
- ELENCO ALLEGATI
 - IN CASO DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA:
- REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO, DESCRIZIONE ESIGENZE ECC.

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- Spett. Ditta
- OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per
CIG
- Questa Amministrazione dovendo acquisire indice una procedura negoziata ai sensi della normativa vigente indicata in oggetto.
- Qualora codesta Ditta fosse interessata alla fornitura/servizio dovrà presentare in busta chiusa sigillata la propria migliore offerta entro e non oltre le ore del giorno , con indicazione sul frontespizio della seguente dicitura:
- “Procedura negoziata per”.

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- La base di gara è fissata in Euro; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
- Per partecipare alla procedura negoziata codesta Ditta dovrà:
- - essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38)
- - avere le seguenti capacità economiche e finanziarie (art. 41: riportare ciò che si vuole che l'impresa abbia)
- - avere le seguenti capacità tecnico professionali (art. 42: riportare ciò che si vuole che l'impresa abbia)

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- Per partecipare alla procedura negoziata codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
 - dichiarazione redatta secondo l'allegato modello sub. lettera a);
 - capitolato d'oneri allegato alla presente sottoscritto su ogni foglio per accettazione;
 - dichiarazione concernente la percentuale di sconto da applicare sull'importo a base di gara;
 - (eventuali) cauzione provvisoria di Euro..... costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata non inferiore a 90 giorni.

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- Le modalità di fornitura/di esecuzione del servizio, le modalità e i tempi di pagamento, le penalità e i casi di grave inadempimento sono contenuti nel capitolato d'oneri.
- Per qualsiasi informazione rivolgersi a Tel. n.
- Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.
- Il Responsabile di Servizio
- All.ti:
- Schema dichiarazione
- Capitolato d'oneri

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- Spett. Ditta
- OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per
CIG
- Questa Amministrazione dovendo acquisire indice una procedura negoziata ai sensi della normativa vigente indicata in oggetto.
- Qualora codesta Ditta fosse interessata alla fornitura/servizio dovrà presentare in busta chiusa sigillata la propria migliore offerta entro e non oltre le ore del giorno , con indicazione sul frontespizio della seguente dicitura:
- “Procedura negoziata per”.

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- La base di gara è fissata in Euro; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
- Il bene/servizio da fornire ha le seguenti caratteristiche tecniche e qualità:.....(specificare).
- Le modalità di fornitura/di esecuzione del servizio sono: (specificare).
- Le modalità e i tempi di pagamento sono: (specificare).
- Le garanzie richieste sono: (specificare se richiesta cauzione provvisoria e/o definitiva, relativi importi e modalità di costituzione, nonché durata del vincolo).
- Casi di grave inadempimento: (specificare).
- altri elementi contrattuali necessari per la particolarità del bene o servizio acquisito.

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- Per partecipare alla procedura negoziata codesta Ditta dovrà:
- - essere in possesso dei requisiti di ordine generale ([art. 38](#))
- - avere le seguenti capacità economiche e finanziarie ([art. 41](#): riportare ciò che si vuole che l'impresa abbia)
- - avere le seguenti capacità tecnico professionali ([art. 42](#): riportare ciò che si vuole che l'impresa abbia)

SCHEMA LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- Per partecipare alla procedura negoziata codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione redatta secondo l'allegato modello sub. lettera a);
- copia della presente lettera sottoscritta per accettazione;
- dichiarazione concernente la percentuale di sconto da applicare sull'importo a base di gara;
- (eventuali) cauzione provvisoria di Euro costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata non inferiore a 90 giorni.
- Per qualsiasi informazione rivolgersi a Tel. n.
- Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.
- Il Responsabile di Servizio
- All.to: Schema dichiarazione

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- c) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiarano altresì che nei confronti di tutti i soggetti citati non vi è alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita;
- l) di essere in regola con gli obblighi per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;
- m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.L.vo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- *m-ter*) di cui alla precedente lettera *b*) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- Che nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara non vi sono atti caratterizzati da segreti tecnici e commerciali (art. 13, c. 5 cod. app.)
- Che la ditta autorizza la stazione appaltante ad effettuare qualsiasi comunicazione riguardo la procedura di gara, ivi compresa la comunicazione ai non aggiudicatari di cui all'art. 11, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o n. di fax
..... (art. 79 c. 5 quinquies D.Lvo n. 163/2006 e smi)
- Che intende affidare in subappalto la seguente parte di fornitura/servizio

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- DOMICILIO ELETTO PER LE
COMUNICAZIONI EX ART. 79, C. 5
QUINQUES D.LVO 163/2006 E S.M.I.

.....

- CHE LA DITTA HA LA SEGUENTE
DENOMINAZIONE O **RAGIONE**
SOCIALE

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- DI ESSERSI **RECATO SUI LUOGHI** DOVE DEVONO ESSERE EFFETTUATI I LAVORI E DI **AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI**, NONCHE' DI TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI CHE POSSONO AVER INFLUITO SULLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI POSSEDERE L'ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- DI **AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE I PATTI E LE CONDIZIONI** CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NEL BANDO DI GARA;

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE TUTTI I DOCUMENTI DI APPALTO SONO SUFFICIENTI ED ATTI AD INDIVIDUARE COMPLETAMENTE LA FORNITURA/SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA ED A CONSENTIRE L'ESATTA VALUTAZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI E RELATIVI ONERI CONNESSI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DELLA FORNITURA/SERVIZIO;
- DI VALUTARE REMUNERATIVA LA PROPRIA OFFERTA;
- DI POSSEDERE TUTTE LE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA PER LA FORNITURA/SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO;

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- DI OBBLIGARSI AD ATTUARE A FAVORE DEI **LAVORATORI DIPENDENTI** E SE COOPERATIVA ANCHE VERSO I SOCI, **CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO** E DAGLI ACCORDI LOCALI INTEGRATIVI DEGLI STESSI, APPLICABILI ALLA DATA DELL'OFFERTA ALLA CATEGORIA E NELLA LOCALITA' IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI ED A RISPETTARE LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 19.3.90, N. 55 E S.M.I.;
- DI AVER TENUTO CONTO NELL'OFFERTA DEGLI **ONERI PREVISTI PER I PIANI DELLA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI** (ART. 118, C. 7 E ART. 131 D.Lvo. N. 163/06);

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE NON CONCORRONO CON ALTRA OFFERTA, A QUESTA GARA, IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE QUALI ESISTONO RAPPORTI DI COLLEGAMENTO O CONTROLLO AI SENSI **DELL'ART. 2359 COD. CIV.**;

oppure

dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa

- DI NON ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 OPPURE DI ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 MA CHE IL PERIODO DI EMERSIONE SI E' CONCLUSO.

SCHEMA

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale
- eventuali dichiarazioni per utilizzo istituto avalimento

SCHEMA LETTERA DI AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

- Prot. N. Lì
- Raccomandata a.r.
Spett.le ditta
- OGGETTO: Affidamento procedura negoziata per la
fornitura/servizio di

Ho il piacere di comunicarVi che con
determinazione n., assunta dal sottoscritto in
data, è stata affidata a codesta rispettabile
impresa la procedura negoziata per la fornitura/il
servizio in oggetto dietro un compenso di netti euro
..... oltre IVA.

SCHEMA LETTERA DI AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

- La fornitura/il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nella lettera di invito alla procedura negoziata prot. N. del (o nel capitolato d'oneri in data già sottoscritto per accettazione da codesta ditta per la partecipazione alla gara).
- Il pagamento avverrà secondo quanto indicato nei documenti sopraccitati.
- La fornitura dovrà essere eseguita entro il (oppure, il servizio dovrà essere svolto con decorrenza dal al).
- Distinti saluti.
- IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO
- PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
- **N.B.: Copia della presente deve essere ritornata al mittente firmata per accettazione.**

CONTRATTO

- IL CONTRATTO DI APPALTO E' L'ATTO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI GARA
- CONSISTE IN UNA “**MERA FORMALITA'**” IN QUANTO LE CONDIZIONI SONO QUELLE CONTENUTE NEI CAPITOLATI D'ONERI O SPECIALI D'APPALTO

FORMA DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato mediante
 - atto pubblico notarile, o
 - forma pubblico amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
 - scrittura privata,
 - nonché in forma elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

CONTRATTO

- NEL CONTRATTO, RISPETTO AL CAPITOLATO, DEVONO ESSERE DEFINITI QUATTRO ELEMENTI:
 - 1) I DATI DELLA DITTA APPALTATRICE
 - 2) L'IMPORTO DEL CONTRATTO
 - 3) GLI ESTREMI DELLA CAUZIONE E DELLE POLIZZE RICHIESTE
 - 4) LA PRECISAZIONE DELL'OFFERTA (se prevista la presentazione di un progetto di fornitura o servizio)
- TUTTO IL RESTO DEVE GIA' ESSERE DISCIPLINATO NEL CAPITOLATO

SVOLGIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA

SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA

- 1) COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA
- 2) APERTURA OPERAZIONI DI GARA
- 3) APERTURA BUSTE
- 4) VERIFICA EX ART. 48, C. 1 D.LVO N. 163/06 E S.M.I.
- 5) AMMISSIONE DEFINITIVA
- 6) APERTURA OFFERTA TECNICA (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)
- 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA
- 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA
- 9) ADEMPIMENTI CONCLUSIVI